

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

853^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-107

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 109-176

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 177-207

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	2, 3
NOVI (FI)	2

SULLA DISCUSSIONE DEL «PACCHETTO SICUREZZA»

PRESIDENTE	3
COMPAGNA (UDC)	3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive:

DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	Pag. 4, 5, 6 e passim
CALVI (DS-U)	13, 20, 21 e passim
DONADI (Misto-IdV)	14, 31
BOBBIO Luigi (AN)	16, 20, 29 e passim
ZANCAN (Verdi-Un)	17, 18, 25 e passim
FASSONE (DS-U)	19, 26
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	20, 33
GUBERT (UDC)	27
AYALA (DS-U)	30, 31
GARRAFFA (DS-U)	36, 37
ZICCONI (FI)	43, 47
CENTARO (FI)	50
MAGNALBÒ (AN)	53
BOREA (UDC)	10, 61

Verifiche del numero legale 4, 5, 6 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .34, 48, 55 e passim

SALUTO AD UN MEMBRO DEL SENATO AUSTRALIANO

PRESIDENTE	65
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784:

DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	65, 66, 67 e passim
CENTARO (FI)	68
ZANCAN (Verdi-Un)	68, 69, 70 e passim
TIRELLI (LP)	69
ZICCONI (FI)	71
BOBBIO Luigi (AN)	72, 105
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

BONFIETTI (<i>DS-U</i>)	Pag. 90	<i>ALLEGATO B</i>	
CALVI (<i>DS-U</i>)	93		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .65, 66, 67 e <i>passim</i>		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA- TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .	<i>Pag. 177</i>
Verifiche del numero legale . . .65, 69, 70 e <i>passim</i>		COMMISSIONI PERMANENTI	
<i>ALLEGATO A</i>		Trasmissione di documenti	199
DISEGNO DI LEGGE N. 3247:		DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 4 ed emendamento 4.14 e seguenti .	109	Assegnazione	199
Articolo 5 ed emendamenti	114	INTERROGAZIONI	
Articolo 6 ed emendamenti	119	Annunzio	107
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 6	154	Interrogazioni	201
Articolo 7 ed emendamenti	158	<i>ERRATA CORRIGE</i>	207
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 7	174		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

NOVI (*FI*). Sollecita lo svolgimento dell'interpellanza 2-00753 inerente i rapporti tra l'amministrazione comunale di Castel Volturno e la criminalità organizzata, apparsi evidenti fin dalla recente campagna elettorale.

PRESIDENTE. Nel prendere atto della richiesta invita a rivolgere a fine seduta i solleciti per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

Sulla discussione del «pacchetto sicurezza»

COMPAGNA (*UDC*). In vista della discussione sul cosiddetto pacchetto sicurezza chiede un preventivo chiarimento al Governo circa atti

sottoscritti da autorità italiane che vanno in senso opposto. Come riportato ieri dal «Corriere della Sera» e in un'interrogazione parlamentare recentemente presentata, l'Accordo interuniversitario siglato al Cairo per la creazione di un Comitato accademico italo-egiziano di studi comparati per il progresso delle scienze umane nel Mediterraneo risulta sottoscritto da rappresentanti estremisti del mondo universitario islamico, fautori del terrorismo suicida ai danni di Israele. Ciò appare ancor più grave alla luce della firma apposta dall'ambasciatore italiano nonché degli impegni assunti al Senato dal ministro Moratti per combattere il risorgere dell'antisemitismo.

PRESIDENTE. Trasmetterà la richiesta che potrà essere affrontata dal Ministro dell'interno nelle sue comunicazioni giovedì prossimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3247. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 4.14. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,05.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.415, 4.417, 4.418 e 4.419 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 4.14, 4.16, 4.416, 4.18, 4.19, 4.20 (sostanzialmente identico al 4.21), 4.22, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27. Sono anche respinti gli emendamenti 4.17, 4.23 e 4.28.

CALVI (*DS-U*). Dal momento che l'aggravamento di pena per recidiva previsto dall'articolo 4 non viene compensato da una riduzione dei tempi processuali, la norma inciderà negativamente solo sulla determinazione delle sanzioni per i processi più celeri e quindi per i reati bagatelari, peraltro con ripercussioni allarmanti sulla situazione già esplosiva delle carceri, mentre per i reati più gravi non vi saranno conseguenze. (*Applausi del senatore Legnini*).

DONADI (*Misto-IdV*). L'irragionevolezza e la contraddittorietà della disposizione emergono soprattutto dalla sottrazione al giudice del potere di commisurare la pena comprendente l'aggravamento per recidiva alla specifica situazione soggettiva del reo oppure oggettiva della circostanza delittuosa; ciò contrasta con l'intera storia dell'ordinamento giudiziario penalistico italiano e determina una discriminazione rispetto a coloro che sono condannati per reati colposi ma soprattutto a quanti non saranno condannati in primo grado per effetto della prescrizione prevista dallo stesso disegno di legge in un successivo articolo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita vota contro l'articolo 4 e, dato che il Governo si è rimesso all'Assemblea, sollecita un'ulteriore riflessione di quest'ultima sull'inefficacia della disposizione. A parte l'esclusione dei reati colposi dall'applicazione dell'istituto della recidiva, nonostante essi producano talvolta gravi conseguenze come gli incidenti stradali mortali, la norma obbliga il giudice ad applicare tassativamente l'aumento della sanzione penale, a prescindere dalle specifiche condizioni e dalla funzione di recupero sociale della pena. (*Applausi dei senatori Fassone e Monticone*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 4, convinto della sua importanza e centralità per il recupero di un sistema efficace e credibile di repressione dei reati e quindi di sicurezza dei cittadini. L'esclusione dei delitti colposi prevista dal nuovo articolo 99 del codice penale rende giustizia rispetto all'applicazione di un istituto che deve avvenire sulla base della valutazione della volontà dolosa di delinquere e che invece nella pratica giudiziaria era ormai diventato desueto. (*Applausi del senatore Grillotti*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il Gruppo voterà contro l'articolo perché prevede la soppressione della recidiva per i delitti non colposi, una disposizione particolarmente deleteria per la tutela ambientale, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC e del senatore De Paoli*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che gli emendamenti 5.4, 5.400, 5.401, 5.403, 5.404, 5.406, 5.200 e 5.407 sono stati ritirati.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Con l'emendamento 5.1 si dispone la soppressione dell'articolo maggiormente dissennato e privo di tecnicità del disegno di legge, in base al quale la continuazione del reato da *favor rei* diventa elemento pregiudizievole per l'imputato.

FASSONE (*DS-U*). Il contingentamento dei tempi di discussione ha travolto il buonsenso di cui erano espressione anche alcuni emendamenti presentati da senatori della maggioranza, la cui approvazione avrebbe consentito di eliminare probabili incostituzionalità delle disposizioni degli articoli 3 e 4. È quindi indispensabile che l'Assemblea modifichi le modalità di esame del provvedimento, ampliando il tempo a disposizione dei Gruppi di opposizione, che potrebbero rinunciare all'ostruzionismo riportando il Parlamento a luogo di confronto costruttivo tra le forze politiche. Relativamente all'articolo 5, illustra l'emendamento 5.5 (testo corretto) (*v. Allegato A*) che corregge un altro probabilissimo vizio di incostituzionalità del provvedimento, laddove priva il recidivo del beneficio della mitigazione della sanzione connessa alla continuazione del reato.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 5.1 (identico agli emendamenti 5.2 e 5.3).

CALVI (*DS-U*). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 5.402, evidenzia la singolarità e l'irragionevolezza nella norma in discussione, mediante la quale la recidiva viene computata due volte, in quanto agisce anche sul reato meno grave. L'articolo esprime una cultura repressiva inaccettabile per uno Stato di diritto ed incoerente rispetto ad un equilibrato sistema sanzionatorio.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 5.402. È inoltre respinto l'emendamento 5.5 (testo corretto). Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA, il Senato respinge gli emendamenti 5.405 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 5.6), 5.7 e 5.408. Il Senato approva quindi l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che gli emendamenti 6.400, 6.407, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.415, 6.416, 6.423, 6.424 e 6.428 sono stati ritirati

e che gli emendamenti 6.408 e 6.414 sono inammissibili perché privi rispettivamente di portata normativa e modificativa.

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'articolo 6 è il principale intento del disegno di legge, in quanto interviene sulla situazione processuale di alcuni parlamentari, nonché di numerosi usurai e bancarottieri. La soppressione dell'articolo proposta con l'emendamento 6.1 è motivata dall'indecenza della norma, contrassegnata dalla disparità di trattamento tra censurati ed incensurati, da tempi di prescrizione irragionevoli, dal pregiudizio arrecato alle parti civili, dall'azzeramento degli istituti dell'interruzione e della sospensione e dal favore per le pratiche dilatorie, dall'impossibilità di concludere i processi a carico dei parlamentari.

FASSONE (*DS-U*). L'articolo 6 è cruciale anche sotto il profilo della tutela degli onesti che si sono costituiti parte civile, perché la riduzione dei tempi di prescrizione determinerà una vera e propria strage di processi con pregiudizio delle loro legittime richieste. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti, chiedendo alla Presidenza di favorire un confronto sugli argomenti e non sulle schermaglie procedurali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). È un articolo particolarmente rilevante, di cui si propone la soppressione con l'emendamento 6.3, tanto da aver indotto il primo presentatore, onorevole Cirielli, a ritirare la propria firma da un disegno di legge che, nato con l'intento di appesantire le sanzioni a carico dei condannati, è diventato una norma di vantaggio per i criminali incensurati e dotati di risorse economiche e buoni avvocati, in quanto l'accorciamento dei tempi di prescrizione potrà garantire loro l'impunità.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 6.202 propone di sopprimere una disposizione di favore per i disonesti forniti di ampie risorse economiche, che collide con i valori della dottrina sociale cristiana e non incide sul principale problema della giustizia, cioè la lunghezza dei processi. È quindi indispensabile che la maggioranza effettui un'onesta riflessione su una norma che non attiene alla stabilità del Governo, né al programma concordato con gli elettori. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un e dei senatori De Paoli e Vanzo*).

CALVI (*DS-U*). Pur condividendo la generale esigenza di ridurre i tempi di prescrizione, la previsione dell'articolo 6 è sproporzionata perché riduce quasi alla metà i tempi di prescrizione per il reato di bancarotta, peraltro evidenziando l'incoerenza di alcuni Gruppi di maggioranza, che recentemente si sono fermamente opposti ad un'analogha disposizione.

BOBBIO Luigi (*AN*). L'opposizione dovrebbe prendere atto che le modifiche già apportate al provvedimento e le ulteriori correzioni previste

da rilevanti emendamenti all'articolo 6 modificano radicalmente l'originario disegno di legge, che risulta inattaccabile dalla ripetitiva polemica della minoranza, che dovrebbe pertanto rinunciare ad un inutile e formalistico scontro parlamentare prendendo atto che il disegno di legge incentiverà i magistrati ad accelerare i tempi processuali, ora cadenzati su tempi di prescrizione eccessivamente lunghi. L'emendamento 6.210 inserisce nel catalogo delle nuove regole di prescrizione le circostanze ad effetto speciale ed elimina incertezze sull'imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo, mentre la riformulazione dell'emendamento 6.211 (*v. Allegato A*), recuperando uno spunto contenuto nel 6.53 del senatore Calvi, raggiunge un positivo equilibrio in quanto non parametrizza la durata della sospensione e quella dell'impedimento, ma allo stesso tempo impedisce scelte eccessivamente discrezionali del giudice. (*Applausi dal Gruppo AN*).

AYALA (*DS-U*). Il problema maggiore della giustizia è la lentezza dei processi, che ha, tra le altre, anche la conseguenza di far maturare i tempi di prescrizione. Il testo in esame nulla fa per accelerare i processi, ma interviene sulle conseguenze individuando trattamenti diseguali, che renderanno imprescrittibili i reati di minore impatto sociale, che allungheranno i tempi di prescrizione dei reati meno gravi e diminuiranno quelli dei reati più gravi. Gli elettori sapranno giudicare queste scelte. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DONADI (*Misto-IdV*). Invita l'Assemblea a valutare attentamente l'implicazione delle norme in esame. Il fatto, politicamente indecente, che l'articolo consenta, anche con le modifiche illustrate dal senatore Bobbio, di giungere all'assoluzione dell'onorevole Previti è comunque di minore rilievo rispetto alla gravità delle disparità di trattamento conseguenti alla rinnovata definizione dei tempi di prescrizione e soprattutto rispetto alla considerazione che l'entrata in vigore di questa norma consentirà l'impunità agli autori di reati di pesante incidenza sociale, i quali, se attualmente sottoposti a procedimento giudiziario, vedranno maturati i tempi di prescrizione; in caso diverso, potranno contare su una ulteriore agevolazione all'azione delle difese volta ad evitare il giudizio. Per tali considerazioni, l'articolo va soppresso o radicalmente modificato. (*Applausi del senatore Zancan*).

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sugli emendamenti si rimette alle decisioni dell'Assemblea. L'entrata in vigore della legge in esame probabilmente non altererà il numero, già rilevante, dei processi che ogni anno cadono in prescrizione, ma avrà soprattutto l'effetto, fissando criteri rigidi per la definizione del momento della prescrizione stessa, di limitare l'incidenza della valutazione discrezionale del giudice circa la concessione o no delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza o prevalenza sulle aggravanti. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 6.1, identico agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.202. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN, il Senato respinge l'emendamento 6.9. Sono respinti anche gli emendamenti 6.4 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 6.5) e 6.6. Previa verifica del numero legale, chiesta al senatore CALVI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.7.

GARRAFFA (DS-U). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 6.401. I processi per il reato di usura sono molto difficili e rari, giacché poche delle vittime hanno il coraggio di affidarsi alla giustizia e perché nel Mezzogiorno dietro agli usurai c'è sempre la criminalità organizzata. Per giungere all'approvazione di una norma *ad personam*, la maggioranza si assume la responsabilità gravissima di garantire di fatto l'impunità agli usurai. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un. Scambio di apostrofi tra i senatori Novi e Garraffa. Richiami del Presidente.*)

Il Senato respinge l'emendamento 6.401, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.37 e 6.417. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.8, 6.403, 6.402, 6.404 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 6.405), 6.406, 6.11, 6.12 (identico al 6.13), 6.15 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 6.17 e 6.18) e 6.19 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 6.20). Vengono respinti anche gli emendamenti 6.10, 6.14 e 6.16.

ZICCONI (FI). L'emendamento 6.252 corregge una imprecisione formale del testo.

ZANCAN (Verdi-Un). Dichiaro voto favorevole ad una modifica tutt'altro che irrilevante, in quanto la Camera dei deputati ha dimenticato la prescrizione per la multa.

BOBBIO Luigi (AN). Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

Il Senato approva l'emendamento 6.252. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.21, 6.23 e 6.25 (identico al 6.26). Sono respinti anche gli emendamenti 6.22, 6.24 e 6.27.

BOBBIO Luigi (AN). Chiede il voto favorevole dell'Assemblea sull'emendamento 6.210, che pone rimedio alla difficilmente giustificabile esclusione del riferimento a circostanze aggravanti ad effetto speciale,

omologhe a quelle citate nel testo, e recupera il concetto di imprescrittibilità non solo per i reati puniti direttamente con la pena dell'ergastolo, ma anche per quelli in ordine ai quali l'ergastolo è l'effetto del riconoscimento di una circostanza aggravante.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Dichiaro voto favorevole anche se l'emendamento, come gli altri presentati dal senatore Bobbio, non risolve i problemi posti dal testo. La questione fondamentale è che le sospensioni dovute ad impedimenti dell'imputato o del difensore non possono essere conteggiate nei tempi di prescrizione. Chiedo la votazione nominale elettronica.

ZICCONI (*FI*). Si dichiara favorevole solo all'ultima parte dell'emendamento 6.210, coincidente con un emendamento a sua firma. Il resto dell'emendamento, invece, inciderebbe sulla discrezionale valutazione delle circostanze generiche.

BOBBIO Luigi (*AN*). Ribadisce le ragioni della proposta di modifica, rilevando che il rappresentante del Governo ha sottolineato proprio la funzione equilibratrice dell'articolo ai fini dell'eliminazione dell'incidenza della valutazione discrezionale delle attenuanti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 6.210, con conseguente assorbimento della prima e della terza parte dell'emendamento 6.28 e degli emendamenti 6.29 e 6.253, nonché con la preclusione dell'emendamento 6.30. Il Senato respinge la restante parte dell'emendamento 6.28 e l'emendamento 6.59. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 6.61 e 6.62.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 6.250 istituisce un ulteriore doppio binario per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che richiedono indagini molto più complesse.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Annuncia il voto favorevole.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 6.250 e respinge gli emendamenti 6.31, 6.33 e 6.32.

MAGNALBÒ (*AN*). L'emendamento 6.700 estende il nuovo calcolo della prescrizione anche ai processi definiti con sentenza passata in giudicato la cui pena non sia stata ancora eseguita.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Dichiaro voto contrario: la modifica proposta sarebbe uno straordinario regalo a tutti i latitanti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto contrario e chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 6.700.

Presidenza del vice presidente MORO

Con distinte votazioni nominale elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 6.34 (identico al 6.35 ed al 6.36, con conseguente preclusione del 6.38), 6.39 (identico al 6.40 ed al 6.41), 6.420, 6.42 e 6.43 (identico al 6.44). Vengono respinti anche gli emendamenti 6.418 e 6.422.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 6.45 (identico al 6.46). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CALVI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.47 e 6.51 (identico al 6.52). È inoltre respinto l'emendamento 6.48.

BOBBIO Luigi (*AN*). Invita a votare a favore dell'emendamento 6.211, nel testo riformulato recependo anche le proposte dell'opposizione di cui dà lettura (*v. Allegato A*).

CALVI (*DS-U*). Pur apprezzando lo sforzo del senatore Bobbio dichiara l'astensione sulla votazione dell'emendamento per stigmatizzare la negazione opposta alla richiesta di una riflessione congiunta per individuare soluzioni di natura tecnica alle problematiche inerenti alcuni emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Dichiara l'astensione per protestare sull'impossibilità di discutere nel merito degli emendamenti onde individuare le soluzioni migliori dal punto di vista tecnico.

BOREA (*UDC*). Sottoscrive l'emendamento 6.211 (testo 2) e dichiara il voto favorevole del Gruppo.

È quindi approvato l'emendamento 6.211 (testo 2), con la conseguente preclusione degli emendamenti fino al 6.50. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 6.54, 6.60 e 6.73. Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA, sono respinti gli emendamenti 6.56 (identico agli emendamenti 6.57, 6.58 e 6.254) e 6.63. È inoltre respinto l'emendamento 6.55.

Saluto ad un membro del Senato australiano

PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell'Assemblea alla senatrice Concetta Fierravanti-Wells del Senato australiano, presente in tribuna. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 6.64 (identico agli emendamenti 6.65 e 6.67), 6.68 (identico al 6.426), 6.427 e 6.69. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 6.425.

CENTARO (FI). Invita a votare a favore dell'emendamento 6.251 che, analogamente alla norma precedentemente approvata, riduce i casi di interruzione dei termini della prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo.

ZANCAN (Verdi-Un). Dichiara voto favorevole e chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, è approvato l'emendamento 6.251. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 6.70 (identico agli emendamenti 6.72 e 6.203) e 6.74 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 6.75). Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 6.79 e 6.82. Sono inoltre respinti gli emendamenti 6.76 (identico agli emendamenti 6.77 e 6.78) e 6.80.

ZICCONI (FI). Ritira l'emendamento 6.255.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l'emendamento 6.212.

ZANCAN (Verdi-Un). Stigmatizza il ritiro dell'emendamento 6.212 che, determinando un innalzamento del tetto massimo del cumulo di cause di interruzione e sospensione, avrebbe fatto venire meno gli effetti del provvedimento nei confronti dell'onorevole Previti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.200 e 6.201 sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 6.81. È inoltre respinto l'emendamento 6.84. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è approvato l'articolo 6, nel testo emendato, mentre, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA, sono respinti gli emendamenti 6.0.400, 6.0.1, 6.0.402 e 6.0.403. Risulta inoltre respinto l'emendamento 6.0.401.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La norma di cui all'articolo 7 in materia di esecuzione della pena, disponendo inasprimenti con riguardo alla concessione di benefici ai recidivi, oltre ad essere caratterizzata da grossolani errori tecnici, determinerà effetti devastanti in termini di ulteriore affollamento delle carceri, con ciò negando al periodo detentivo qualsiasi occasione di recupero.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Aula.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 7.1 (identico al 7.2 e 7.3).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 7.400. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,28 è ripresa alle ore 12,49.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.401, 7.405, 7.406, 7.408, 7.410, 7.411, 7.416, 7.419, 7.420, 7.421 e 7.423 sono stati ritirati.

Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.400, 7.402, 7.13, 7.15, 7.404, 7.350, 7.352, 7.18, 7.21, 7.409, 7.23, 7.353, 7.24 (sostanzialmente identico al 7.354), 7.25, 7.28, 7.413, 7.29, 7.415, 7.32 e 7.417. (Commenti dei senatori Bonfietti e Calvi sulla regolarità delle operazioni di verifica).

Risultano altresì respinti gli emendamenti 7.4, 7.14, 7.403, 7.19, 7.20, 7.22 e 7.27. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore DALLA CHIESA, sono quindi respinti gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.10 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.9), 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.351, 7.407, 7.26, 7.412, 7.414, 7.30, 7.31, 7.33 (identico 7.418), 7.34, 7.35 e 7.422 ed è approvato l'articolo 7.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA, il Senato respinge gli emendamenti 7.0.400, 7.0.401 e 7.0.403. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 7.0.402.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,23.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Centaro, Costa, Cursi, D'Alì, De Corato, D'Ippolito, Ferrara, Firrarello, Gaburro, Giuliano, Mantica, Marano, Moncada, Ragno, Salerno, Saporito, Scarabosio, Scotti, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Per lo svolgimento di un'interpellanza

NOVI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, in data 19 luglio scorso ho presentato l'interpellanza 2-00753 con la quale denunciavo all'interno del Comune di Castel Volturno la presenza di un'amministrazione quasi monopolizzata dal crimine organizzato, anche se l'aspetto veramente singolare di tale amministrazione è di essere guidata da un magistrato, il dottor Francesco Nuzzo, il quale alla vigilia del voto si recò presso il commissariato di Castel Volturno e chiamò un amico di un noto camorrista, Pasquale Morrone, capoclan dei casalesi che, come lei sa e sanno in molti, è il gruppo mafioso più forte in Campania. Chiamò, dunque, un amico di questo Pasquale Morrone perché intendeva contattare quest'ultimo. Lo ripeto: un candidato sindaco alla vigilia delle elezioni telefona ad un amico per chiedergli di contattare un noto esponente camorrista.

Vuole sapere come ha risposto polemicamente il sindaco alla mia interpellanza? Le leggo un passaggio della dichiarazione rilasciata ad un giornale locale, «Il Corriere di Caserta», in cui ammette di aver telefonato all'amico di questo noto criminale. «Intendevo scontrarmi con lui. Il signor Novi dimentica che la mia era una sfida al predetto signore».

Ora, trovo del tutto singolare che un magistrato, invece di recarsi presso gli uffici della Direzione distrettuale antimafia e denunciare le eventuali prevaricazioni di questo Morrone, telefoni ad un amico di tale persona, che non è certamente al di sopra di ogni sospetto, e gli chieda di essere messo in contatto con il capoclan dei casalesi. Lo scopo della telefonata, a suo dire, era di sfidarlo a seguito di una rissa tra attacchini.

L'impudenza di questo sindaco e anche la certezza, signor Presidente, come del resto è avvenuto finora, che nessuno della poco accreditata Direzione distrettuale antimafia della corte di appello di Napoli muovesse un dito sono tali che egli si reca in commissariato per contattare questo Morrone sapendo che il telefono del commissariato non è sottoposto ad intercettazione. Telefona all'amico del Morrone perché evidentemente sapeva che quel telefono non era intercettato per sfidare a duello un camorrista? Non penso che un magistrato possa sfidare a duello un criminale.

Con la mia interpellanza elenco 25 componenti o affiliati di questa amministrazione mettendo a repentaglio – trattandosi del clan dei casalesi – la mia stessa vita.

Chiedo soltanto al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia...

PRESIDENTE. Senatore Novi, la prego.

NOVI (*FI*). ...di dare quanto prima risposta a questa interpellanza e di sensibilizzare la Direzione distrettuale antimafia e la prefettura di Caserta

a capire cosa stia avvenendo in questo grande centro del casertano, dove ci sono...

PRESIDENTE. Senatore Novi, per favore, va bene così, abbiamo compreso il contenuto dell'interpellanza. La Presidenza solleciterà il Governo a rispondere.

Prego però lei e i colleghi di rispettare la regola che il sollecito per la risposta ad atti di sindacato ispettivo viene svolto a fine seduta.

Sulla discussione del «pacchetto sicurezza»

COMPAGNA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*UDC*). Signor Presidente, mi sembra che nella seduta di ieri, rispondendo al collega Angius e ad altri colleghi che sottolineavano l'opportunità di avviare quanto prima la discussione sul cosiddetto pacchetto sicurezza, lei abbia risposto che se ne sarebbe fatto interprete presso il Governo. Mi pare tuttavia che, rispetto ad una simile discussione, sia pregiudiziale da parte del Governo un immediato chiarimento in Parlamento sulle prospettive e sulle implicazioni dell'accordo siglato al Cairo, oggetto ieri di un articolo sulla prima pagina del «Corriere della Sera» di un giornalista attento e documentato come Magdi Allam e, più modestamente, di un'interrogazione a firma mia e del collega Tonini.

Approfitto anche della presenza in Aula del sottosegretario Antonione, che con grande prestigio aveva rappresentato le posizioni del Governo italiano alla Conferenza internazionale di Cordova il 9 giugno scorso sull'antisemitismo e su altri tipi di discriminazione razziale, per dire che un accordo di questo tipo, oltre che rendere carta straccia le parole che, con molta retorica, il ministro Moratti aveva pronunziato in quest'Aula prima della partecipazione alla Conferenza sopracitata, implica un immediato chiarimento sui nostri interlocutori, non certo moderati, nella città del Cairo. Se si trattasse solamente di autonomia universitaria delle cinque prestigiose sedi universitarie, resta da capire e spiegare cosa facesse l'ambasciatore italiano nella sigla di quell'accordo.

Signor Presidente, le sarei grato se potesse trasmettere al Governo anche questa richiesta, in aggiunta a quelle avanzate ieri dai colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, prendo atto e riferirò la sua richiesta, che potrebbe essere oggetto dell'esposizione del Ministro dell'interno giovedì prossimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (ore 09,42)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3247, già approvato dalla Camera dei deputati, 260, 2699 e 2784.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3247.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, siamo in fase di votazione e non posso darle la parola.

TIRELLI (*LP*). *(A microfono spento)*. Ma è la prima votazione e sui banchi dell'opposizione ci sono già delle tessere inserite senza i corrispondenti senatori. Per caso le hanno lasciate lì da ieri sera?

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,05).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.415 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.416.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.416, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.417 e 4.418 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.20, sostanzialmente identico all'emendamento 4.21.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.21, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.419 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, probabilmente vi è stato un equivoco con gli uffici della Presidenza. Lei ha posto ai voti l'emendamento 4.22, ma non il 4.23.

PRESIDENTE. Sono stati votati prima l'uno e poi l'altro.

BOREA (*UDC*). In tal caso, signor Presidente, ci è sfuggito!

PRESIDENTE. Non si possono più avanzare richieste al riguardo poiché l'emendamento è già stato votato.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.27.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.28.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo articolo 4 voglio sperare che facciate una riflessione. Esso prevede un aggravamento di pene; le sanzioni sono sicuramente aumentate. In un sistema logico, sarebbe stato prevedibile ridurre i tempi del processo per poi aumentare le sanzioni. Voi fate esattamente il contrario: lasciate un processo farraginoso e lungo per aumentare le pene. Quale sarà l'effetto di quanto state facendo?

L'effetto sarà sicuramente che la recidiva, e quindi il relativo aumento di pena, sarà applicabile soltanto per i reati più modesti, cioè per quei reati per i quali il processo è più semplice, più celere. Mentre per i reati maggiori il processo lungo non consentirà la reiterazione, e pertanto la possibilità di contestare la recidiva, e quindi l'aumento di pena, quest'ultimo sarà riservato soltanto ai reati bagatellari, ai reati più modesti. È una scriminante assurda, grave, che colpisce soltanto coloro che commettono i reati più modesti.

Faccio un esempio. Voi pensate davvero che un imprenditore dichiarato fallito e condannato per bancarotta possa reiterare quel reato ed essere di nuovo condannato con l'aggravante della recidiva in tempi sufficientemente brevi? È impensabile. Invece, colui che, ad esempio, vende illegalmente i CD sulla strada, e in un mese sarà sicuramente colpito da due o tre processi che certamente passeranno in giudicato in tempi brevi (e quindi gli sarà contestata l'aggravante della recidiva), avrà sicuramente un aggravio di pena.

Ciò significa che la sanzione, colpendo questi soggetti, vedrà l'ingresso in carcere di un numero di persone straordinariamente elevato. Avremo così una situazione carceraria drammatica, una mancata riforma

del sistema processuale e un aggravio di pena per i reati più modesti, e quindi più numerosi; avremo un maggior aggravio del sistema processuale, che sarà ancora più difficoltoso controllare, una situazione carceraria che diventerà esplosiva, mentre coloro che commetteranno i reati più gravi non avranno nulla da temere da tale riforma.

Di qui la necessità di respingere questo articolo sulla recidiva. Vedete, questa norma contiene varie disposizioni, ma credo che questa sia la parte più delicata, quella nei confronti della quale più dura deve essere la resistenza di chi vuole impedire che si crei una condizione di discriminazione così grave e di pericolo riguardante sia i tempi processuali, sia la situazione delle carceri.

Per questo vi invito a riflettere e a votare contro l'approvazione di questo articolo. (*Applausi del senatore Legnini*).

DONADI (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare ancora una volta la profonda contraddittorietà di questo articolo 4.

È una norma che contiene diversi profili di irragionevolezza, innanzitutto perché di fatto toglie completamente al giudice quel potere di commisurare la pena che è uno degli elementi essenziali del nostro ordinamento giudiziario. Nell'identificare in una quantità predefinita il quanto dell'aggravamento di pena collegato alla recidiva viene meno la possibilità per il giudice di comminare una pena che sia, nella sua più profonda essenza, una pena giusta, perché non sempre la recidiva può essere valutata secondo criteri di equivalenza: vi sono criteri che non possono non essere tenuti in considerazione dal giudice nel momento in cui si determina la quantificazione della pena.

Penso, per fare un esempio, alla distanza in termini temporali, in anni, tra un fatto reato e la commissione della recidiva; non è indifferente che il secondo reato venga commesso in una sostanziale situazione, per così dire, di continuità, tale da indicare una propensione criminosa del soggetto, oppure che il secondo reato venga commesso dieci-quindici anni dopo, potendosi quindi identificare una sorta di casualità nella commissione del reato. È evidente che la gravità dei fatti nei due casi è completamente diversa. Togliere completamente al giudice la possibilità di commisurare la pena concreta alla valutazione specifica del fatto, della personalità del reo, della gravità e dell'allarme sociale del fatto reato è, io credo, qualcosa di estremamente grave e irragionevole ed è qualcosa soprattutto, colleghi, che io credo dovrete valutare attentamente.

Questa norma si pone in assoluto contrasto con l'intera storia dell'ordinamento giudiziario penalistico italiano; stiamo introducendo una norma che, apparentemente ispirata a un criterio di maggior severità, di maggior volontà da parte dello Stato di perseguire e di punire chi reitera il reato, in realtà crea soltanto delle profonde disparità.

Tali disparità, poi, appaiono ancor più eclatanti se consideriamo altri due aspetti. Il primo è che questa norma ignora completamente, nel caso di recidiva, quelle situazioni – che pure sono state anche ieri ricordate – di reati colposi, non dolosi ma sicuramente, per le loro caratteristiche, per la loro natura, per le condizioni di fatto e di luogo in cui vengono poste in essere, ben più gravi, sotto il profilo dell'allarme, del pericolo sociale, di molti reati penali, per così dire, minori.

Ieri sono stati enunciati alcuni casi e li voglio ripetere: come possiamo, rispetto a tanti reati dolosi, ma che hanno in sé (penso a un piccolo furto) una connotazione indubbiamente lieve, non considerare più grave, più incisivo, anche in termini di allarme sociale, il fatto di un imprenditore che, in spregio assoluto delle norme sulla sicurezza nel lavoro, crea le condizioni nella propria azienda perché nel tempo si ripetano plurimi incidenti sul lavoro? Come non pensare al professionista o al medico, per fare un esempio specifico, che, con una colpevolezza che non può non essere considerata, più volte determina lesioni gravi o gravissime o addirittura il decesso dei propri pazienti? Come non considerare il fatto di chi più volte, con una condotta talmente negligente (e succede, purtroppo, anche spesso) nella guida crea danni gravi, gravissimi o la morte di un passante o di altri automobilisti? Ecco, non considerare ciò costituisce, anche sotto questo profilo, un elemento di profonda contraddittorietà di tale norma.

A situazioni completamente diverse sotto il profilo della gravità viene attribuita la stessa sanzione; a situazioni identiche sotto il profilo della gravità vengono attribuite sanzioni completamente diverse. È una norma assolutamente schizofrenica.

Mi permetto poi un'ultima considerazione che non riguarda direttamente questo articolo, ma lo riguarda, e profondamente, in modo indiretto. Con questa norma andiamo a colpire, e molto duramente, chi reitera il reato, cioè chi è già stato condannato in precedenza per aver commesso un reato non colposo; ma successivamente, con l'articolo che riguarda i tempi di prescrizione, andiamo di fatto, per i reati più gravi, a rendere quasi impossibili le condanne in primo grado.

Chi commetta oggi un reato quale l'usura o la bancarotta e si presume in grado di assumere un buon avvocato, di difendersi e di sfruttare fino in fondo le lungaggini del processo, saprà tranquillamente arrivare a far prescrivere il proprio reato.

Ci accingiamo quindi – credo che questo lo dobbiate sapere – ad approvare una norma che inasprisce la recidiva, ma non avremo mai più strozzini recidivi in questo Paese, perché voi impedite che questo accada. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo della Margherita voteranno contro l'articolo 4 per le ragioni già esposte.

Mi permetto di rinnovare un appello alla disponibilità ad entrare in modo attento nel problema che stiamo sollevando, visto che già ieri un emendamento importante in questo senso ha raccolto molti voti da parte della maggioranza.

Vorrei ricordare che in Italia si registrano più di 1.000 morti sul lavoro e dai 4.000 ai 7.000 morti per incidenti stradali l'anno. Tutto questo è, generalmente, frutto di imprudenza, di imperizia, di ciò che viene catalogato sotto la categoria della colpa, in termini penali.

Crediamo che tutto questo non possa non richiedere alla comunità nazionale e al Parlamento che la rappresenta una maggiore attenzione in termini di responsabilità e un orientamento teso a colpire atteggiamenti di colpa, quando questi sono recidivi e producono conseguenze gravi.

Al tempo stesso crediamo che tutto ciò non possa essere costruito attraverso l'inasprimento progressivo della pena, un inasprimento la cui misura, a volte, viene dettata dalla legge non nel limite massimo a cui può arrivare il giudice valutando le caratteristiche dell'imputato ma secondo misure fissate tassativamente, a prescindere dalla personalità dell'imputato.

Ci sembra che, soprattutto per i reati che vengono commessi – uso questa espressione – nei gradini più bassi della scala sociale, dalle persone più umili, si costituiscano le condizioni perché si formino delle carriere criminali dalle quali non si può tornare indietro perché la funzione di recupero della pena viene, di fatto, annullata dal meccanismo progressivo delle recidive previsto nell'articolo che ci accingiamo a votare.

Dunque, un meccanismo progressivo, quasi impietoso che riguarda i reati commessi ai livelli più bassi della scala sociale, reati che spesso hanno un'incidenza minore sui valori che intendiamo maggiormente proteggere, a partire dalla vita umana, che rappresenta una sorta di «libera tutti» per quei reati di natura colposa che ogni anno toccano, spesso a migliaia (lo dicono le statistiche), la vita umana.

Per tali ragioni la Margherita voterà contro questo articolo appellandosi di nuovo all'orientamento espresso dal Governo, che ieri si è rimesso all'Aula, e chiedendo, coerentemente con il voto espresso la settimana scorsa e con il voto della Camera espresso sul provvedimento inerente gli incidenti stradali, di esprimere un orientamento negativo sull'articolo 4. (*Applausi dei senatori Fassone e Monticone*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore dell'articolo 4, norma alla quale riconnetto una particolare importanza.

È un voto a favore che nasce da alcune importanti valutazioni alle quali teniamo in maniera particolare, convinti come siamo che si tratti di una norma (nel testo ridisegnato dal disegno di legge che stiamo votando) di grande importanza, di una norma centrale in un disegno di recupero di un sistema credibile a tutela, in primo luogo, dei cittadini onesti, e della sicurezza degli italiani, in generale.

E una prima annotazione, seppure molto breve, va fatta in riferimento alla esclusione dei delitti colposi, esclusione che non è casuale, che non è dannosa per il sistema, ma che rende giustizia ad una valutazione della recidiva fatta in termini di istituto destinato ad incidere pesantemente, giustamente e doverosamente su quei criminali, su quei soggetti che perseguono una volontà dolosa a delinquere e non una volontà colposa.

Certo, con il nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale si ottiene un effetto, a nostro avviso, centrale in un momento di riassetto del sistema penale e processual-penale, in vista di un recupero di efficienza del sistema e di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini italiani.

Non dimentichiamo che la sicurezza è un sistema integrato e complesso che è fatto, sì, di interventi di polizia sul territorio, ma anche di un sistema giudiziario credibile, concreto ed efficiente e che dia risposte giudiziarie credibili, concrete ed efficaci.

Allora, con il nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale si recupera e si rende certamente – ed è questo l'obiettivo che volevamo raggiungere – più efficace ed incisivo uno strumento di diritto penale, la recidiva, che ormai – diciamo così – era diventato sostanzialmente inadeguato e purtroppo, per la disattenzione di molti, troppi uffici del pubblico ministero, quasi desueto.

Con il nuovo testo recuperiamo questo istituto e rispondiamo alle esigenze di sicurezza dei cittadini italiani agendo sulla funzione preventiva, general-preventiva, special-preventiva e retributiva della pena.

Certo, a voi questi argomenti interessano poco, cari colleghi dell'opposizione. Voi vi ostinate a schierarvi contro gli onesti di questo Paese e a favore dei criminali. Lo avete già fatto in questa legislatura in occasione del recupero del delitto di oltraggio; lo avete già fatto in occasione della modifica dell'articolo 52 del codice penale. Permettetemi di dirvi che la cosa non ci meraviglia, non meraviglia gli italiani. Quello che è importante è che gli italiani sappiano che in Parlamento c'è chi vuole, a tutti i costi, tutelare i cittadini onesti. (*Applausi del senatore Grillotti*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi voterà contro questo articolo per un altro gravissimo difetto della norma che, a tuttora, non abbiamo ancora sottolineato, cioè quello della scomparsa della recidiva in materia contravvenzionale.

Senatore Bobbio, lei che ha l'ardire di sostenere che noi siamo a favore della delinquenza, sa che in materia ambientale e in materia antinfortunistica la prevenzione viene attuata attraverso le contravvenzioni. Senza recidiva ci sarà una licenza di inquinare, ci sarà una licenza di tenere i cantieri di lavoro non in sicurezza.

Lei, senatore Bobbio, dovrebbe ricordarsi che, eliminando la recidiva dai reati colposi, darà licenza ai pirati della strada, darà licenza ai chirurghi che dimenticano le pinze, dovrà in buona sostanza dare licenza a gravissimi fatti sociali. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC e del senatore De Paoli*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, in estrema sintesi rilevo che anche in questo caso non si può rimanere silenti di fronte all'aberrazione giuridica. Semmai dovesse essere approvato questo disegno di legge e, Dio non voglia, in particolare l'articolo 5, questo è sicuramente il più dis-

sennato e atecnico articolo dell'attuale legislatura perché fa diventare la continuazione, che per definizione è un istituto in *favor rei*, pregiudizievole all'imputato. Sostanzialmente commisura l'aumento di pena non alla gravità del reato e al numero di reati satelliti, ma alla persona del giudicabile.

Insomma, nelle università si studierà e si dirà che questa non solo è una norma tecnicamente imperfetta, ma dissennata. Se è così, fate pure, accomodatevi.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, nell'atmosfera da squadrone di cavalleria che tutto travolge che ha caratterizzato le votazioni sugli articoli 3 e 4, la maggioranza forse non si è resa conto di aver travolto anche il buonsenso e addirittura emendamenti presentati da senatori della stessa maggioranza. Mi riferisco in particolare all'emendamento 4.200 del senatore Bobbio che riprendeva, per eliminarlo, un probabilissimo vizio di incostituzionalità, che abbiamo denunciato nella fase delle questioni pregiudiziali e che tanto poco era infondato da aver suscitato la proposta emendativa.

Accanto a ciò, ha travolto emendamenti dell'opposizione che avevano raccolto anche l'assenso di settori della maggioranza. Ricordo in tal senso l'intervento del senatore Borea. Questo lo dico non tanto per tornare su un passato ormai concluso, signor Presidente, ma per chiedere a lei, per quanto di competenze, e ai colleghi Capigruppo della maggioranza, per quanto di ragione, se non sia possibile modificare il modo di procedere che si sta seguendo su un testo così importante. Non abbiamo nemmeno potuto intervenire per sottolineare quegli emendamenti che avrebbero raccolto il probabile consenso della maggioranza perché i tempi sono quelli che sono.

Allora, io chiedo se non sia meno mortificante, più giusto e logico, per consentire il confronto sugli argomenti, aumentare in una qualche misura il tempo a nostra disposizione per poter argomentare adeguatamente il nostro punto di vista. Credo che da parte nostra non vi sarebbe difficoltà a rinunciare corrispondentemente ad uno sterile ostruzionismo fatto di verifiche del numero legale. Riportiamo il Parlamento a ciò che deve essere, ad un confronto di opinioni ed argomenti. La prego accuratamente in tal senso.

Per questo motivo mi limito, con riferimento all'articolo 5, a segnalare un altro probabilissimo vizio di incostituzionalità cui l'emendamento 5.5, l'unico che richiamo, intende porre rimedio. Con l'occasione mi permetto di segnalare agli uffici un piccolo refuso che lo ha reso poco comprensibile. Occorrerà inserire il verbo «è» dopo le parole «irrogati per i reati meno gravi».

Detto ciò, l'importanza dell'emendamento è legata al fatto che l'articolo 5, così come è strutturato, priva il recidivo dell'istituto della continuazione, cioè della mitigazione rappresentata dal cumulo giuridico in luogo del cumulo aritmetico o materiale, istituto che da secoli è stato introdotto nella nostra civiltà penale. Quando con una sola condotta si vio-

lano più disposizioni, è illogico, disumano che si realizzi e si subisca la somma delle sanzioni materialmente previste per ciascuna di esse. La legge da tempo ha introdotto questa mitigazione che oggi l'articolo 5, così come è strutturato, farà sparire.

Mi auguro che almeno questa approvazione, che non è assolutamente collidente con le intenzioni del Governo e della maggioranza, possa essere accolta come segno di respicenza e di buonsenso nel confronto degli argomenti che in questa sede purtroppo vengono uccisi.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 5.200.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2 e 5.3.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei farle notare che avevo chiesto di illustrare, insieme agli altri colleghi, l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, ormai abbiamo superato la fase dell'illustrazione. Quando arriveremo all'emendamento in questione, che comunque è stato illustrato con molta passione e con la nota acribia dal senatore Fassone, farà una dichiarazione di voto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 5.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, avevo chiesto di poter fare la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, siamo passati alla votazione, c'è stata la richiesta di verifica del numero legale, abbiamo votato. Chiede adesso di intervenire per dichiarazione di voto? Aspetti il prossimo emendamento. La procedura è questa.

Gli emendamenti 5.4, 5.400 e 5.401 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.402.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

MORO (*LP*). Postuma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Come dice il collega Moro, sarebbe postuma.

Signor Presidente, vorrei far notare che questo articolo 5 è veramente stravagante e singolare, perché la recidiva viene computata due volte. Infatti, l'aumento dovuto alla continuazione, così come previsto dal comma 1 dell'articolo, è calcolato dopo che sono state compiute tutte le operazioni relative alla pena per il reato base, quindi dopo che è stata conteg-

giata anche la recidiva. Poi quest'ultima agisce anche sul reato satellite, il quale subisce un altro aggravamento di pena rispetto alla sua sanzione, quale si determinerebbe ai sensi del vigente articolo 81 del codice penale.

Ci troviamo di fronte ad un raddoppio di aumento di pena che è assolutamente ingiustificato, ma soprattutto ad un problema di costituzionalità. Non si capisce davvero perché, con la continuazione e con la recidiva abbiamo il raddoppio di un'aggravante, che è quella della recidiva.

Sin dall'inizio avrei voluto illustrare il problema. Desideravo infatti che i colleghi ne tenessero conto al momento del voto degli emendamenti.

Realizziamo una cultura repressiva, assolutamente inaccettabile, per uno Stato di diritto. Ripeto, avremo un raddoppio della pena relativa all'aggravante della recidiva, che è inammissibile in un sistema equilibrato quale dovrebbe essere quello del nostro sistema processuale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.402, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.403 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5 (testo corretto).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.5 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.404 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.405.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.405, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.405 e l'emendamento 5.6.

L'emendamento 5.406 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 5.200 e 5.407 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.408.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.408, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, questa è la norma obiettivo, in forza della quale illustri parlamentari saranno salvati, e con loro usurai, bancarottieri, corrotti, concussi, cioè coloro che hanno commesso reati gravissimi. Per tale norma si è messo insieme questo scombiccherato provvedimento che ha unito temi così disparati. In realtà, l'intento – non posso usare la parola «cuore», che è seria ed importante – del provvedimento sta proprio in questa norma ed allora affrontiamola in modo analitico.

Vi sarà una doppia velocità dei processi: per i censurati ci sarà una velocità più lenta e per gli incensurati ci sarà una doppia velocità. Si tratta di una disparità di trattamento assolutamente irragionevole!

Ci sarà un aumento della prescrizione relativa ai reati meno gravi e ci sarà una diminuzione della prescrizione per quelli più gravi; ci sarà una estrema ed inaccettabile confusione in materia di reati concorsuali; ci saranno gravissime ripercussioni sulla possibilità di avviare in tempi ragionevoli l'azione civile. Mettetevi d'accordo con voi stessi: in materia di incidenti stradali reclamate con noi – giustamente – rapidità nel risarcimento del danno, ma state costruendo una norma che creerà accelerazioni dissenate con danno delle parti civili.

Il punto terribile, in cui si insinua tutto il veleno della norma, è il computo dell'interruzione e della sospensione. Questo computo, azzerando

interruzione e sospensione, trattando in modo equiparato questi due istituti diversi, implicherà che saranno favoriti i comportamenti dilatori, renderà impossibile i processi nei confronti di imputati ammalati o aventi difensori impediti, renderà impossibili i processi nei confronti di parlamentari – è il vostro obiettivo –, renderà irrazionale il principio dell'estensione della sospensione e della interruzione a tutti gli imputati.

Prima di delinquere bisognerà sincerarsi che almeno uno dei complici sia gravemente ammalato, bisognerà ancor più scegliere un difensore che abbia più di 90 anni, perché ciò garantirà l'ottenimento della prescrizione. È insomma un disegno di legge che ha al centro una norma indecente, una norma che ha un numero, l'articolo 6. Credo ci si debba vergognare di presentare una norma di questo genere in Parlamento.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 6 è cruciale non solo alla luce delle osservazioni svolte dal senatore Zancan e da altri colleghi, ma anche alla luce di quanto ha richiamato poco fa il senatore Bobbio: la tutela degli onesti. Qualche volta, infatti, gli onesti hanno il coraggio, direi l'incoscienza, di entrare nel processo penale chiedendo il riconoscimento dei loro diritti e, qualche volta, si costituiscono parte civile.

Questa disposizione, con l'anticipazione talora violenta del termine di prescrizione anche per i processi in corso, produrrà la morte di questi processi e quindi il ritorno alla casella uno delle parti civili che hanno aspettato anni, si sono inserite nel processo con spese, angosce, preoccupazioni, tormenti, e adesso si sentiranno dire che il processo è estinto per prescrizione.

I colleghi che hanno a cuore le persone oneste vedano di tutelarle anche in questo modo. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti, rivolgendole un'ultima preghiera. Disponga una sospensione di dieci minuti per vedere se la mia proposta può avere una qualche praticabilità.

Proporrei che su questa legge, e in particolare su questo articolo, ci confrontassimo a colpi di argomenti e di ragionamenti, non di schermaglie procedurali. Se lei riterrà di accordare una breve sospensione, lo apprezzerò; altrimenti concludo con un apologo molto lieve. Si narra che un re, avendo appreso che l'alfiere prediletto aveva una relazione con sua moglie, fece scoppiare una guerra con il popolo confinante e mandò l'alfiere in prima linea per punirlo. Il popolo confinante era molto bellicoso, l'alfiere morì, ma morirono anche decine di migliaia di soldati dell'esercito del re e furono rasi al suolo molti villaggi.

L'analogia con il presente articolo è trasparente, con una differenza: lì, l'alfiere era colpevole nella logica del marito tradito, in questo caso colpevole è solo un processo che ha avuto la pretesa di vedere imputato un soggetto eccellente. Le stragi sono prossime, rifletteteci. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche a me sembra che l'articolo 6 sia cruciale; è l'articolo che da un po' il segno a tutto

il provvedimento, che fornisce al disegno di legge un inusitato successo nel pubblico e che ha indotto il presentatore originario a ritirare la sua firma, perché ne cambia la natura.

Quello che doveva essere un provvedimento duro, sia pure in modo non da noi condiviso, diventa, invece, un provvedimento che avvantaggia i criminali, che dà la possibilità a qualunque criminale di alto livello e fornito di buoni avvocati di rimanere incensurato perché agisce, anziché (come dovremmo noi, con una opportuna azione legislativa) sui tempi del processo, sui tempi della prescrizione. Sostenere che in questo modo si spinge la giustizia ad essere veloce è una ipocrisia, una consapevole ipocrisia.

Sappiamo che con l'organizzazione del nostro processo, con le risorse che la giustizia italiana ha a disposizione, con le procedure seguite, abbattere i tempi della prescrizione, nella misura stabilita dall'articolo 6, significa che per tanti reati gravi il colpevole rimarrà sempre impunito. Questa è una legge contro la certezza della pena. Abbiamo sentito invocare la certezza della pena miriadi di volte (tante volte in Commissione e tante volte in Aula), per poi trovarci, sul finire di legislatura, ad approvare – temo – una legge che, invece, è contro la certezza della pena. Sappiamo che il processo inizia, che molto probabilmente non finirà se gli imputati sono provvisti di ampie risorse economiche e possono, in lungo e in largo, utilizzare tutti gli strumenti che il processo mette loro a disposizione.

Non credo, allora, che ci possiamo tenere l'accusa, lanciata poco fa, di stare dalla parte dei delinquenti. Proprio no! Con questo articolo – ed è sintomatico che l'onorevole Cirielli, che aveva proposto una normativa che inaspriva le pene, avendo visto cosa ne è venuto fuori per l'astuto inserimento dell'articolo 6 nell'ordito precedente della legge, abbia ritirato la firma – purtroppo al suo primo presentatore non viene resa giustizia. Su questo insisterò ancora, perché quel piccolo asterisco che compare in alto a destra del suo nome in realtà non spiega che egli non è più il primo firmatario del provvedimento al nostro esame.

Una ragione c'è. Questa legge va contro la sua filosofia iniziale: tanti articoli hanno finito per essere più pesanti, secondo noi anche iniquamente, nei confronti di certi reati; l'articolo centrale del testo ha dettato i tempi dell'approvazione ed il loro contingentamento e determina questa larga ed inusitata presenza del Governo, a fine luglio, per far passare un provvedimento di tutt'altra natura.

Ha, pertanto, un profondo significato il nostro tentativo di espungere l'articolo 6 dal provvedimento e di ritoccarlo nei punti che maggiormente lo qualificano in senso negativo.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, qualcuno ha detto che è dalla parte dei cittadini onesti e che altri sarebbero dalla parte dei cittadini non onesti. Se vi è un problema oggi nel rendere la giustizia è nei suoi tempi troppo lunghi. Spesso chi è stato disonesto ed ha buoni avvocati riesce a sfuggire alla pena, ottenendo la prescrizione. In tutta onestà, chi

crede ai valori della giustizia non può abbreviare i tempi per ottenere la prescrizione.

Non so, signor Presidente, in quale compagnia mi sono messo ma mi vergogno di essere in quella che non mette il giudice nelle condizioni di appurare la verità e di abbreviare i tempi. (*Applausi del senatore De Paoli*).

Io credo che chi si richiama ai valori della dottrina sociale cristiana dovrebbe quanto meno riflettere un attimo su queste cose. Già abbiamo lo scandalo di coloro che escono dai processi per prescrizione: vogliamo facilitare ulteriormente queste cose? Io rivolgo accoratamente un appello ai senatori di centro-destra, parte con la quale ho condiviso un'elezione, ho condiviso parecchie scelte, perché abbiano un momento di onesta riflessione.

Non è in gioco il Governo; il Governo dice che si rimette all'Aula. Non è in gioco un patto di coalizione con gli elettori; non c'è nessun patto di questo genere. Perché allora noi dovremmo qui adottare questo tipo di norma? Siamo onesti con noi stessi, siamo onesti con i nostri elettori, altrimenti i nostri elettori puniranno chi ha fatto questo uso distorto della propria potestà legislativa! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U e dei senatori De Paoli e Vanzo*).

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, io mi rammarico che non vi sia il Ministro, non perché egli sia un esperto in diritto, ma perché ha rivendicato sempre di essere un esperto in numeri. E questa volta, al di là delle considerazioni di carattere più generale, di teoria generale o di diritto specifico, su cui già altri colleghi sono intervenuti, vorrei fare semplicemente un conto perché si comprenda ciò che state facendo. Prenderò a modello il reato di bancarotta, e lo faccio a proposito, perché quando abbiamo discusso in Aula di decreto sulla competitività e il Senato, pur con il nostro voto contrario, aveva approvato la riduzione minima della pena da sei a tre anni per il reato di bancarotta, e quindi la riduzione della prescrizione da ventidue anni e sei mesi a quindici anni, la Lega e l'UDC sono insorte.

A questo punto vorrei farvi il seguente conto. L'articolo 216 del codice penale prevede, appunto, la sanzione da tre a dieci anni. Oggi il reato si prescrive in quindici anni e, per i meccanismi che tutti conosciamo, arriva a ventuno anni e sei mesi. Con il provvedimento che stiamo discutendo arriveremo a questa situazione: il reato si prescrive in 10 anni, con un'aggravante possibile di un quarto. Quindi arriviamo a dodici anni e sei mesi. Cari colleghi, state riducendo di dieci anni la prescrizione per i reati di bancarotta! È questo il fine che volete raggiungere?

Cari colleghi, perché non rispondete sul piano tecnico a questi rilievi? Questi sono i dati numerici, e, guardate, io sono per una riduzione dei termini di prescrizione, l'ho sempre detto. I termini di prescrizione sono eccessivamente lunghi, ma vanno comparati con i reati specifici, e naturalmente con una riduzione dei tempi processuali. Ma in questo caso colgo una contraddizione evidente tra quanto è avvenuto circa la possibile ridu-

zione a quindici anni, nei cui confronti sono insorti i colleghi dell'UDC (ricordo che il senatore D'Onofrio in questo emiciclo protestò), i colleghi della Lega, il Ministro della giustizia.

E allora, io mi domando: potete voi oggi votare una norma che porta la prescrizione del reato di bancarotta a dodici anni e sei mesi, riducendo cioè la prescrizione da ventuno anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi? Si riduce così di otto anni, si dimezza quasi il tempo di prescrizione! Colgo una contraddizione nella vostra condotta; questo è il dato numerico di fronte al quale ci troviamo. Poi potremo discutere se i tempi di prescrizione sono eccessivi, se vanno ridotti; di questo potremo discutere. Certo è che voi oggi state votando una norma che riduce di quasi la metà i tempi di prescrizione per il reato di bancarotta!

Allora, con quale coerenza vi presentate oggi qui in Aula a votare questa norma? Su questo credo che dobbiate riflettere e su questo credo reinterverrò in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente...

PAGANO (*DS-U*). Bobbio, non ci fare un comizio.

BOBBIO Luigi (*AN*). Assolutamente, cara collega, non sarà un comizio. Anzi, vorrei dire che gli emendamenti a mia firma, tre per la precisione, all'articolo 6 forse alcuni colleghi, troppo presi da un momento di passione politica o, in alcuni casi, colleghi dello schieramento di maggioranza presi da un empito di moralismo, che io non condivido, avrebbero fatto meglio a leggerseli prima di continuare comunque in un'opera di semplice ostruzionismo politico che ormai, se mai lo ha avuto, alla luce di questi ed altri emendamenti ha perso ogni addentellato – come si dice in gergo – fattuale per ritrovarsi e farvi ritrovare, cari colleghi dell'opposizione, su una semplice battaglia di stile, una mera contrapposizione politica, che però oggi perde sempre più significato.

Il testo di questo disegno di legge, allo stato delle cose, in questo momento, approvando molti emendamenti di maggioranza e qualcuno anche di opposizione, lo abbiamo già cambiato, vi abbiamo già spuntato l'arma in mano, il testo già non è più quello che voi ritenevate di dover così aspramente criticare. Resta questo ostruzionismo, che però – ripeto – ha perso di concretezza, se mai ha avuto un più o meno rilevante tasso di concretezza.

Quelle che propongo all'articolo 6 sono modifiche che a mio avviso completano un'opera di cambiamento del testo originario del disegno di legge e muovono anch'esse, in maniera chiara, netta e decisa, nella direzione della sua sostanziale e formale trasformazione in qualcosa di ulteriormente migliorato e inattaccabile da parte vostra, quanto meno inattaccabile con gli argomenti ormai inadeguati che invece, con un'ostinazione degna di miglior causa, utilizzate per attaccare questo testo.

Vado rapidamente ad illustrarli. L'emendamento 6.210 muove nella direzione di recuperare, al catalogo dei reati investiti dalla prescrizione

e quindi delle nuove regole, le circostanze ad effetto speciale; o, ancora, recupera l'ergastolo, nel senso che rende nuovamente e chiaramente – ammesso che non lo fosse già, ma nel timore che non lo sia nel testo attuale – imprescrittibili i reati puniti con l'ergastolo. Anche questo è un argomento del quale vi eravate fatti forti ma noi in questo modo miglioriamo il testo del disegno di legge.

Circa l'emendamento 6.211, ho già presentato agli Uffici una riformulazione del testo, che prevede la sostituzione dell'espressione: «trentesimo giorno» con l'altra: «sessantesimo giorno» e prevede il recupero di un'espressione, quindi di un riferimento, presente a mio avviso correttamente nel testo del successivo emendamento 6.53, a prima firma del senatore Calvi, cioè il riferimento alla salvezza delle facoltà previste dall'articolo 71 del codice di procedura penale, limitato, però, a quelle facoltà, di cui al primo e quinto comma, che sono più direttamente pertinenti alla materia della quale ci stiamo occupando.

Sorvolerò sull'emendamento 6.212, che si illustra da sé, mentre desidero aggiungere, sempre con riferimento all'emendamento 6.211, che esso è di grande importanza, a mio avviso, nella direzione e con la funzione che ho cercato di evidenziare prima, perché elimina ogni tipo di possibilità, da parte vostra, di questionare sulla materia.

In pratica, viene eliminato il riferimento alla durata della sospensione parametrata alla durata dell'impedimento. A mio avviso, però, molto utile si raggiunge il doppio e virtuoso risultato di non parametrare più la durata della sospensione e la durata dell'impedimento del difensore o dell'imputato prendendo, però, atto di una prassi degenerativa da lungo tempo instauratasi nei nostri tribunali per la quale, a fronte di un impedimento di un giorno, si rinvia di un anno la prescrizione arrecando grave danno e lesione ai diritti degli imputati e, nel contempo, si dà ai magistrati giudicanti, nella fattispecie o solitamente, un paletto di riferimento congruo, dal punto di vista della possibilità del rinvio, ma certamente non tale da consentire loro scelte arbitrarie o eccessivamente discrezionali. Credo che ciò rappresenti un passo in avanti importante.

Auspico che l'approvazione di questo emendamento possa indurvi a prendere atto, una volta per tutte, che è inutile continuare una ormai sterile battaglia tutta e politicamente formalistica, e perciò – a mio avviso – per voi anche dannosa, su un testo che non è più, o lo è sempre di meno, il testo contro il quale avete lungamente urlato. Vi è stato infatti un forte cambiamento e il disegno di legge può, nell'interesse generale, arrivare ad una rapida conclusione perché, depurato di alcuni passaggi, è un disegno di legge di grande civiltà nella misura in cui induce, in maniera virtuosa, i magistrati, da oggi in poi, a non adagiarsi più in maniera stanca e svogliata su tempi di prescrizione oggi veramente eccessivi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei fare soltanto alcune osservazioni di sintesi.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, per correttezza, devo ricordarle che il tempo a disposizione del suo Gruppo è di sei minuti.

AYALA (*DS-U*). La ringrazio. Se il problema fondamentale della giustizia italiana è la sua lentezza, e questo è tema su cui tutti siamo d'accordo (è una diagnosi facile), ci sarebbe stato da aspettarsi da parte del Governo e della maggioranza, in quattro anni di legislatura, che si intervenisse con uno o più provvedimenti tendenti a risolvere e curare la malattia fondamentale, essendo interesse di tutti rendere la giustizia italiana più efficiente e, quindi, non dico più rapida ma meno lenta, quantomeno.

Nulla è stato fatto.

Una delle conseguenze di questa lentezza è la maturazione dei tempi di prescrizione. È una conseguenza; la causa sappiamo che è un'altra.

Non si interviene, quindi, sulla causa, ma sulla conseguenza, cioè la prescrizione. Ciò che davvero sorprende è, in sostanza, che si interviene – vado sempre per sintesi – nella seguente maniera: i cosiddetti reati nani, cioè quelli per cui è prevista la sola pena pecuniaria, i reati che suscitano meno allarme sociale, quelli meno gravi diventano imprescrittibili, cioè non si prescriveranno mai; i reati meno gravi, per i quali è prevista una sanzione di tipo detentivo, vedranno allungati i termini di prescrizione, mentre i reati più gravi, quelli che suscitano più forte allarme sociale, li vedranno abbreviati.

Senatore Bobbio, non mi confronto con quanto lei ha affermato circa il fatto che questo è un altro testo rispetto all'originario visto che alcuni emendamenti sono stati approvati, perché l'unico emendamento significativo approvato è quello con il quale è stata eliminata la ridicolaggine dell'attenuante *tout court* per chi ha compiuto settant'anni al momento del fatto. Non vedo altri mutamenti sostanziali nel testo.

Questa è la sintesi delle conseguenze che questa norma che vi apprestate a votare avrà.

A me tutto ciò dispiace molto perché non riesco ad essere uomo di parte fino in fondo, ho un senso delle istituzioni che mi accompagna da tanti anni. Se, però, rispolvero quel senso di uomo di parte, vi dico soltanto che ci confronteremo in campagna elettorale: voi siete quelli che avete votato questo provvedimento, io colui che l'ha osteggiato. Vedremo cosa penseranno gli elettori. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, devo dire che il clima comincia a diventare anche abbastanza distratto, e lo ritengo un fatto grave. Mi appello ai colleghi della maggioranza: forse, ciò che sto per dire non vi sembrerà interessante, ma anche se non lo condividete credo che prestare attenzione e valutare attentamente quello che state per fare rispetto a questa norma sia qualcosa che comunque dovete al Paese, e non solo e non tanto a me.

In questa discussione, quindi, c'è un convitato di pietra; diciamocelo subito, così ci togliamo il problema. Questo convitato di pietra ha un nome e un cognome, ed è l'onorevole Cesare Previti. Dobbiamo dirlo per-

ché è evidente – e credo lo sappiano tutti in quest’Aula – che l’approvazione dell’articolo 6, anche con le meravigliose modifiche che ci ha illustrato il senatore Bobbio e che non cambiano di una virgola le obiezioni che l’opposizione rivolge all’articolo stesso, equivarrà ad una sentenza di assoluzione. Dobbiamo saperlo: approvare l’articolo 6 equivale ad una sentenza di assoluzione nei confronti dell’onorevole Cesare Previti.

Voglio però sottolineare con forza che di questo, ad un certo punto, non mi interessa più nulla, perché nella vita esiste una scala di valori. Allora, è evidente che di un fatto di per sé indecente per un Parlamento (e cioè che approvi una norma che ha palesemente il principale scopo di mandare assolta una persona, quando ciò comporta conseguenze ben diverse e ben più gravi), di questa premessa – dico la verità – non mi importa più nulla. Dobbiamo dircele alcune cose e mi appello a tutti i parlamentari della maggioranza, in particolare i colleghi della Lega, dai quali mi divide una grande sensibilità, una valutazione su tante questioni, ma che so che si battono per i principi della sicurezza e della legalità e per il rispetto delle norme.

Dobbiamo riflettere su alcuni fatti, e passo ad illustrarli sinteticamente. Dobbiamo sapere che approvando l’articolo 6 approviamo una norma per cui i tempi di prescrizione dei reati meno gravi si allungano, mentre i tempi di prescrizione dei reati più gravi si abbreviano e questa è già una norma la cui logica, sinceramente, mi sfugge.

La cosa più importante, però, cari amici (e credo lo dobbiate considerare), è che il giorno stesso in cui questa legge entrerà in vigore buona parte dei processi attualmente in corso per reati come furto aggravato, usura, incendio doloso, lesioni gravi, corruzione, corruzione in atti giudiziari, associazione mafiosa si prescriverà: il giorno stesso – ripeto – in cui questa legge entrerà in vigore, perché non c’è una norma che fa salvi i processi in corso.

Allora, processi per i quali già si è usato tutto, o quasi tutto, il tempo necessario per arrivare ad una sentenza, stanti i tempi di prescrizione oggi vigenti, si troveranno ad essere già estinti sulla base di queste norme. Soprattutto, creiamo le condizioni per cui, in futuro, usando i mille cavilli che la legge consente e che anche la nuova normativa introduce, le difese di chi non solo commette i gravi reati che ho menzionato, ma li commette con abitudine, facendo parte di associazioni criminali, avranno gli strumenti, gli avvocati e i mezzi per portare i processi oltre il limite della prescrizione.

Allora, credo che un limite ci debba essere. Dobbiamo domandarci cosa succederebbe e cosa penseremmo se chi ha commesso un furto aggravato, un reato di usura, un incendio doloso, reati che magari hanno colpito nel vivo i nostri interessi, i nostri familiari e i nostri affetti, lo vedessimo un domani nuovamente per strada grazie all’approvazione di questa norma. Resteremmo indifferenti? Sarebbe con questo spirito che ci apprestemmo a votare questa norma?

Per questi motivi, la maggioranza dovrebbe riflettere attentamente e insieme all’opposizione sostenere attraverso il voto questo emendamento

e tutti quelli tendenti a sopprimere l'articolo 6, un articolo che produrrà soltanto danni al nostro ordinamento giuridico. (*Applausi del senatore Zancan*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, come del resto quelli precedentemente votati, mi rimetto all'Aula. Mi sia consentito, però, un brevissimo intervento dopo quello svolto da un collega intervenuto dai banchi della maggioranza. È vero che in questa sede rappresento il Governo, ma mi sembra opportuno ricordare anche la posizione espressa dall'altro ramo del Parlamento, che ha già votato a favore del provvedimento in esame. È per questo motivo che non posso far cadere nel vuoto l'invito all'approfondimento da lui rivolto in precedenza.

Non vorrei che gli appassionati quanto demagogici interventi svolti dall'opposizione trasformassero le argomentazioni in valide affermazioni di diritto. Oggi nel nostro Paese – riferisco dati relativi al 31 dicembre 2004 – si prescrivono 180.000 processi. Probabilmente con l'entrata in vigore di questa legge se ne prescriveranno altrettanti. Il vero cambiamento è rappresentato dal fatto che con l'entrata in vigore di questa legge, la prescrizione, ora demandata al giudice, che può concedere o no le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza o prevalenza sulle aggravanti, e stabilita dal legislatore e il momento della prescrizione risulterà uguale per tutti.

Ricordo, inoltre, due elementi di garanzia a tutela del sistema, il primo rappresentato dalla gravità del reato – ad un reato più grave corrisponde una pena più grave e quindi una prescrizione maggiore – e l'altro dalle recidive semplici, reiterate e dai reati gravissimi in cui la prescrizione si aumenta della metà, dei due terzi e del doppio. Pertanto, non mi sento assolutamente attinto dalle osservazioni dell'opposizione, ma neanche da quelle del collega della maggioranza che è intervenuto poc'anzi. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.202.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato da Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, 6.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 6.202, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. L'emendamento 6.400 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.4.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «o tentato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.4 e l'emendamento 6.5.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

Verifica del numero legale

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.401.

GARRAFFA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, capita in alcune realtà del Meridione che ogni tanto, e per fortuna, vittime di usura si costituiscono parte civile nei processi contro usurai ed estortori. Capita che questi usurai siano difesi da rappresentanti delle istituzioni. Capita anche che su 50 vittime, solo undici decidano di costituirsi parte civile, di tutelare, come diceva il senatore Fassone, gli onesti. Capita anche che, mentre i giudici sono riuniti in camera di consiglio e, dopo sette ore, leggono la sentenza di condanna a sette anni, l'usuraio giochi con le parole crociate.

In alcune realtà del Meridione dietro l'usuraio c'è sempre la criminalità organizzata. In realtà come quelle di Palermo e dell'intera Sicilia l'usuraio può fare questo mestiere a condizione che abbia l'assenso della criminalità organizzata.

Nel momento in cui voi, colleghi della maggioranza, agite per salvare un famoso compare eccellente, nella persona dell'onorevole Cesare Previti, avallate un meccanismo perverso che non farà mai andare in prigione, con i tre gradi del procedimento, un usuraio.

Nonostante le parole del collega Centaro e l'aumento della pena, parlate, e fate la campagna elettorale, alla criminalità organizzata. Voi parlate alla mafia. Sarete responsabili per quel che state facendo nei confronti di realtà ... (*Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente*) ... del Meridione ... (*Richiami del Presidente*) ... che rappresentano un baluardo in difesa di coloro che veramente vogliono tutelare gli onesti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.401, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

NOVI (*FI*). Prendono i voti della criminalità e fanno gli accordi. (*Rivolto ai banchi dell'opposizione*) Avete i candidati criminali in Campania!

PRESIDENTE. Senatore Novi, per cortesia, tutto scorre regolarmente.

GARRAFFA (*DS-U*). Siete con la mafia.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per favore. (*Ulteriori commenti del senatore Novi*).

GARRAFFA (*DS-U*). Ma perché richiama solo me?

NOVI (*FI*). Hanno fatto gli accordi con il crimine.

PAGANO (*DS-U*). Novi, stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Novi, per cortesia, stia sereno.

NOVI (*FI*). (*Rivolto al senatore Garraffa*). Mafioso!

GARRAFFA (*DS-U*). (*Rivolto al senatore Novi*). Allora tu sei con la camorra.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

PILONI (*DS-U*). Zappacosta, sono due giorni che voti per due. Basta!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.403.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.403, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.402.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.402, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.404.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.404, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alle parole «di contravvenzioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.404 e l'emendamento 6.405.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.406.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.406, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.407 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12, identico all'emendamento 6.13.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 6.13, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.408 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.16.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.15.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.15 e gli emendamenti 6.17 e 6.18.

L'emendamento 6.409 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.19.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.19 e l'emendamento 6.20.

L'emendamento 6.410 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.252.

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, raccomando all'Aula di votare a favore dell'emendamento 6.252, che corregge una possibile imprecisione dell'articolo 157 del codice penale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 6.252. Solo per l'esattezza della cronaca, non si tratta di correggere una piccola imperfezione. La Camera dei deputati si era dimenticata la prescrizione per la multa, un errore marchiano che viene ora riparato e anche noi avevamo presentato numerosi emendamenti sul punto.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.252, presentato dal senatore Ziccone.

È approvato.

L'emendamento 6.411 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.21.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.22.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.412 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.23.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.25, identico all'emendamento 6.26.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, identico all'emendamento 6.26, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.210.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Chiedo all'Assemblea, ivi inclusi i colleghi dell'opposizione, di votare a favore dell'emendamento 6.210, perché ritengo, come ho già argomentato, che esso ponga riparo ad una difficilmente giustificabile esclusione ed incongruità; infatti, non si comprende la ragione per cui nella prima parte dell'attuale testo sia completamente pretermesso il riferimento a circostanze ed effetti aggravanti ed effetto speciale, omologhe a quelle citate nel testo.

Il riferimento altrettanto importante, oltre a quello della sostituzione del terzo capoverso, è quello della sostituzione e dell'aggiunta, dopo il secondo capoverso, di un riferimento ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, dove viene recuperato il concetto di imprescrittibilità in modo analitico, nel senso che si recupera l'imprescrittibilità non solo per i reati puniti direttamente con la pena dell'ergastolo, ma anche per i reati in ordine ai quali la pena dell'ergastolo è l'effetto del riconoscimento di una circostanza aggravante.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Voterò a favore dell'emendamento 6.210, pur ritenendolo inutile perché rientra nel sistema. Ma se si può chiarire è meglio farlo, quando è necessario.

Per il resto, senatore Bobbio, i suoi emendamenti, nei confronti di molti dei quali voterò a favore, sono pannicelli caldi che non risolvono affatto il problema unico e vero, rappresentato dalla sospensione, dovuta ad impedimento dell'imputato o del suo difensore, che non può mai essere

conteggiata nel tempo di prescrizione. L'unico impedimento che può essere conteggiato nel tempo di prescrizione è quando vi siano prove nuove accolte dai giudici. Ho così anticipato la discussione di merito sugli emendamenti presentati dai senatori Bobbio e Salerno.

Sull'emendamento 6.210 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento in esame.

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Concordo con l'ultima parte dell'emendamento 6.210: la sostanziale imprescrittibilità, cioè, dei reati puniti, anche per effetto della circostanza, con l'ergastolo. Infatti, ho presentato un emendamento in tal senso. Se fosse eliminato tutto il resto e si potesse votare solo l'ultima parte, ritirerei il mio. Altrimenti voterò contro l'emendamento 6.210, perché non condivido la parte restante, in quanto inciderebbe sulla valutazione finale discrezionale della concessione delle generiche, che, a mio avviso, non è un effetto che produce uno spostamento di poco rispetto all'impostazione generale della legge.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Vorrei far notare che il collega Ziccone ha fatto riferimento poco fa, nell'invitarmi a rimodulare il testo, al fatto che con il mio attuale emendamento 6.210 si verrebbe ad incidere sulla discrezionalità nel valutare le circostanze, mentre non più di dieci minuti fa il sottosegretario Vitali ha sostenuto, a merito della legge, una ragione esattamente contraria, e cioè che con questo testo azzeriamo eccessivi spazi di discrezionalità nella concessione delle generiche, dando al magistrato un catalogo perfetto e non modulabile, quindi certo per tutti.

In secondo luogo, non me la sento di riformulare l'emendamento per la semplice ragione che non mi viene dato un solo motivo che non sia l'approccio bonario nei confronti degli imputati per cui debba permanere una manifesta illogicità per la quale si prevede il conteggio obbligatorio ai fini della prescrizione delle circostanze speciali e non si prevede il conteggio obbligatorio ai fini della prescrizione di quelle a effetto speciale.

A me i motivi di questa ostinazione – lo dico con affetto e amicizia – continuano a sfuggire e perciò mantengo il testo del mio emendamento 6.210 così com'è.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'approvazione dell'emendamento 6.210 assorbirebbe la prima parte e la fine della seconda parte dell'emen-

damento 6.28, nonché gli emendamenti 6.29 e 6.253, mentre precluderebbe l'emendamento 6.30.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.210.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.210, presentato dai senatori Bobbio Luigi e Salerno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti la prima parte e la fine della seconda parte dell'emendamento 6.28 (rimane perciò la sola parte intermedia che così recita: «*dopo le parole: «previsto per l'aggravante» aggiungere le seguenti: «ovvero si considera il termine relativo alla pena di specie diversa»*) e gli emendamenti 6.29 e 6.253, mentre è precluso l'emendamento 6.30.

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, nella parte che risulta non assorbita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.59, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.414 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

L'emendamento 6.413 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.61.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.415 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.62.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, capisco che siamo costretti ad usare un metodo ostruzionistico e fino adesso rispettosamente ho cercato di non segnalare casi di votazioni per conto terzi. Chiederei a chi deve controllare di controllare, perché si vede ad occhio che ci sono sei o sette voti in più rispetto a quelli che sarebbe lecito dare.

Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.62, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.416 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.250.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, chiedo all'Aula di votare a favore dell'emendamento 6.250, poiché esso attua una ulteriore fase di doppio binario, derivante dalla necessità di indagini che hanno come oggetto i reati di mafia ed i reati di terrorismo, quindi reati che necessitano di verifiche assai più complesse e i cui tempi vanno pertanto assolutamente dilazionati.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto a favore.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annunciando il voto a favore, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.250, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.31.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.31, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.33.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di nuovo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.32.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.700.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, chiedo, per un fatto di giustizia sostanziale, che l'emendamento 6.700 venga approvato, infatti, se il termine di prescrizione vale per i giudizi in corso, e solamente in questo caso, io chiedo che valga anche per quei giudizi che sono stati definiti con sentenza, ma per i quali l'esecuzione della pena non è stata applicata.

Non vedo quale differenza ci possa essere tra la prima e la seconda ipotesi. Infatti, ci troveremmo ad applicare un termine prescrizione per giudizi che non sono stati ancora definiti e per i quali magari manca un giorno alla definizione, e non per giudizi che sono stati definiti con sentenza, ma la cui pena ancora non è stata applicata.

Chiedo pertanto che questo emendamento, per un fatto di giustizia sostanziale e di parità di condizioni, venga approvato dall'Assemblea.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto assolutamente contraria. Senatore Magnalbò, non sarebbe un'amnistia: sarebbe una tombola, una beneficiata. Lei pensi a tutti i lati-

tanti che ne godrebbero con la sentenza passata in giudicato: sarebbe veramente il massimo dell'indecenza possibile.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto contrario e per avanzare una richiesta di verifica del numero legale. (*La senatrice Bonfietti fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfietti, non ha tempo a disposizione, mi dispiace.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.700, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 11,54)

Ricordo che l'emendamento 6.253 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.34, identico agli emendamenti 6.35 e 6.36.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.34, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.35, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 6.36, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.38.

Gli emendamenti 6.37 e 6.417 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 6.401.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.39, identico agli emendamenti 6.40 e 6.41.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.39, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emenda-

menti 6.40, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 6.41, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.420.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.420, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.418, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.42.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.42, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.43, identico all'emendamento 6.44.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.43, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 6.44, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.422, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.423 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.45, identico all'emendamento 6.46.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.45, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, identico all'emendamento 6.46, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.47.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.47, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.48, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.51, identico all'emendamento 6.52.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.51, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.52, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.211 (testo 2).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea un voto favorevole sull'emendamento 6.211, per le ragioni che ho indicato prima. Credo infatti che sia una necessaria ed utile riformulazione, che tiene conto anche delle proposte emendative dei colleghi dell'opposizione.

Il testo dell'emendamento è stato riformulato nel seguente modo: «*Al comma 3, all'articolo 159 ivi richiamato, al primo capoverso, al numero 3), sostituire le parole: «e per il tempo dell'impedimento» con le altre: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale»»».*

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo chiesto, tramite il senatore Fassone, una sospensione della seduta di dieci minuti al fine di verificare se vi fosse, al di là delle divergenze generali che ci vedono contrapposti, la possibilità di trovare soluzioni tecniche migliorative, nel senso di garantire maggiormente il rispetto della legalità. Avevamo chiesto dieci minuti di sospensione che ci sono stati negati.

Signor Presidente, voglio dire subito che apprezzo – lo dico con molta franchezza – lo sforzo fatto dal senatore Bobbio per impedire – ne discuteremo a lungo in Commissione – un *vulnus* così forte al nostro sistema processuale. La norma votata dalla Camera, infatti, era certamente impresentabile.

Questo sforzo, poi, è stato fatto unificando l'emendamento 6.211 e l'emendamento 6.53, a mia firma, con alcune differenze. L'emendamento del senatore Bobbio propone un differimento dell'udienza, mentre io proponevo una sospensione per lo stesso periodo, ma l'effetto è pressoché identico.

Sicuramente avremmo votato questo emendamento. Invece, ci asterremo proprio perché la Presidenza ha impedito quei dieci minuti di riflessione comune che avrebbero potuto portare (non solo in questo caso, ma anche per altri emendamenti) a soluzioni migliorative.

Pertanto, pur apprezzando l'emendamento 6.211 del senatore Bobbio, ci asterremo per una ragione sostanziale: perché è stata vietata la possibilità di ragionare in modo adeguato su possibili miglioramenti tecnici degli emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, anch'io mi asterrò sull'emendamento 6.211. Bisognerebbe, ad esempio, aggiungere che nei sessanta giorni non è conteggiato il periodo feriale. Certo, se non si consente di ragionare sui problemi di carattere tecnico, risulta difficile difendere una modifica di questa portata.

Nel caso in cui non si accedesse a tale modifica, i sessanta giorni risulterebbero «mangiati», per un impedimento legato al mese di luglio, dai quarantacinque giorni dal periodo feriale. Anche io mi astengo per protestare per l'impossibilità di una discussione sul merito della norma.

BOREA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 6.211 (testo 2) e preannuncio al riguardo il voto favorevole del Gruppo UDC.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.211 (testo 2), presentato dal senatore Bobbio Luigi e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.53, 6.49 e 6.50.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.54.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.54, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.55, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.56, identico agli emendamenti 6.57, 6.58 e 6.254.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.57, presen-

tato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, 6.58, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 6.254, presentato dal senatore Ziccone.

Non è approvato.

L'emendamento 6.424 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.60.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.60, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, nel banco dietro il quale siede il senatore Magnalbò è da questa mattina che si vota per due.

PILONI (*DS-U*). Anche dove siede il senatore Zappacosta avviene lo stesso.

PAGANO (*DS-U*). Fatela finita! Il numero legale lo avete. (*Commenti dai banchi del centro-destra*). Non fate così, altrimenti mi alzo e vi dimostro che in Aula non c'è il numero legale.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.63.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.63, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.73.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.73, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad un membro del Senato australiano

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna la senatrice Concetta Fierravanti-Wells, del Senato australiano, alla quale la nostra Assemblea porge il benvenuto. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.64, identico agli emendamenti 6.65 e 6.67.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.64, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.65, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 6.67, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.425.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.425, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.68, identico all'emendamento 6.426.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.68, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 6.426, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.427.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.427, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.69.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.69, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.251.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, chiedo all'Aula di votare l'emendamento 6.251, perché fa *pendant* con quello precedentemente votato e che si riferisce all'esclusione dei limiti posti in caso di interruzione dei termini della prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.251, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.70, identico agli emendamenti 6.72 e 6.203.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, vorrei sapere qual è il parere del Governo sugli emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.70, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.72, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 6.203, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.74.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.74, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «l'aumento di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.74 e l'emendamento 6.75.

Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.77, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, e 6.78, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.79.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.79, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.80, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.255.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.82.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.82, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.212.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.428 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.81.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, svolgo una dichiarazione di voto per dire al senatore Bobbio e all'intera Assemblea che il vero emendamento da approvare, ben diverso da un pannicello caldo, era il 6.212, che avrebbe aumentato da un quarto alla metà il tempo da conteggiare per le sospensioni. Attendevo l'emendamento con grande ansia perché avrebbe significato con buona probabilità mancare l'obiettivo del procedimento a carico dell'onorevole Previti: è stato ritirato. Ancora una volta, è necessario precisare come stanno le cose nella loro esattezza.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.81, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.200 e 6.201 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.84.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.84, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, poiché l'articolo 6 è la normativa cruciale del provvedimento, è opportuno che, a futura memoria, ciascuno si assuma la responsabilità di mettere la propria firma sotto l'articolo.

Chiedo perciò la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.400.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.400, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.401, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.402.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.402, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.403.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.403, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, spendo il poco tempo rimasto a mia disposizione per parlare degli articoli 7, 8 e 9 che modificano l'esecuzione penale: con queste norme si passa dal diritto penale sui fatti a quello sulla persona ovvero si ritorna al delitto d'autore di nazista memoria; si dispensano forsennati inasprimenti di pena nei confronti degli ultimi; si commettono errori tecnico-giuridici, addirittura di matematica! Senatore Bobbio, provveda lei, per cortesia: lasciate tranquilla almeno la matematica dato che avete disturbato tutti i campi del codice penale.

Si attua un passaggio da uno Stato sociale ad uno penale, dimenticandoci che la scelta penale minima è un *a priori* per risolvere i problemi della giustizia. Non vi siete affatto curati del fatto che con queste norme si riempiranno quelle carceri che già trasudano inciviltà da ogni muro e soprattutto che si tratta di norme criminogene, che non tendono al recupero dei condannati. Per conseguire un obiettivo, quello previsto dall'articolo 6, vi siete buttati a devastare il campo penale dell'esecuzione della pena con norme dissennate nella sanzione, ma soprattutto irrazionali nei mezzi, nei fini e nelle modalità di esecuzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico agli emendamenti 7.2 e 7.3.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, e 7.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.400.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avanzo un'obiezione già fatta al presidente Pera: continuano ad esserci più voti di quelli disponibili in Aula in base alle presenze. Chiedo pertanto una più attenta verifica.

Inoltre, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,49).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 7.400.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, torno a chiederle la verifica del numero legale su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.400, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.401 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, provo a scommettere sulla presenza di quindici senatori che sostengono la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.10.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.10 e l'emendamento 7.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.402.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo adesso a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.402, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.403, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.15.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.404.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.404, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.405 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.350.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.350, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. L'emendamento 7.406 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.17.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.351.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.351, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.407.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.407, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. L'emendamento 7.408 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.352.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.352, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, senza illudermi di produrre il risultato precedente, le vorrei segnalare che quando lei chiude

la votazione sei o sette luci si illuminano immediatamente e clandestinamente.

Chiedo comunque di poter procedere di nuovo alla verifica del numero legale e chiedo a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.409.

BONFIETTI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (*DS-U*). Signor Presidente, so che è già stato fatto rilevare, ma non guasta: ci sono dei colleghi che coprono le «buchette» vicino al loro posto, come fa il senatore Consolo, e continuano a votare per il collega assente.

Capisco che quello dei senatori Segretari è un lavoro molto duro perché, evidentemente, davanti a queste piccole messe in scena non è facile intervenire. Ma per quel che vediamo noi, chiedo almeno di far rimuovere ciò che copre la casella vicino al senatore Consolo.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a far apparire chiaramente l'espressione del voto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.409, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.22.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.410 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.353.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.353, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24, sostanzialmente identico all'emendamento 7.354.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, come ho già detto in una precedente occasione, bisognerebbe modificare la tecnica di votazione. (*Commenti dai banchi della Lega Nord*). Nel momento in cui lei dichiara la chiusura della votazione, nascono quasi contestualmente dei dubbi. Pertanto, la prego di chiudere la votazione e di dichiararne contestualmente il risultato per evitare il sospetto che in quella frazione di tempo qualcuno possa votare.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.24, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.354, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.25.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.25, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Senatore Calvi, avrà notato che non faccio il preavviso per la chiusura della votazione.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26 presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. L'emendamento 7.411 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.28.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, c'è un collega, cui va tutta la mia simpatia, che sta votando per tre. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Nessuno abbia la coda di paglia. Evidentemente ce n'è più di uno.

Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.28, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.412.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.412, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.413.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MULAS (*AN*). Signor Presidente, il senatore Petrini ha dato l'appoggio per due. Deve controllare.

PRESIDENTE. Senatore Mulas, per cortesia.

MULAS (*AN*). Ma quando le cose le diciamo noi, lei non controlla mai.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.413, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.414.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, scusandomi per questo ostruzionismo, che mi pesa, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.414, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.29.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.30, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.31, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.415.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

MULAS (*AN*). Signor Presidente, a noi fa togliere le tessere, ma dall'altra parte dell'emiciclo non interviene. Lei deve intervenire!

PRESIDENTE. La prego, senatore Mulas.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.415, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.32.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.32, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.416 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.417.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.417, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.33, identico all'emendamento 7.418.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.33, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 7.418, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.419 e 7.420 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.34.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.34, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.35.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. L'emendamento 7.421 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.422.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.422, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. L'emendamento 7.423 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, per errore, ho premuto il tasto rosso, ma intendevo votare a favore dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Il tabulato sarà corretto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.400.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.400, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.401.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.401, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.402.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.402, presentato dal senatore Calvi ed altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.403.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.403, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,23*).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Nuova disciplina della prescrizione del reato (260)

**Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio
di "ragionevole durata" del processo (2699)**

**Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione
delle recidive (2784)**

**(*) Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compara-
zione delle circostanze di reato per i recidivi (3247)**

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Recidiva*). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto».

EMENDAMENTO 4.14 E SEGUENTI

4.14

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, articolo 99, del codice penale, terzo comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è fino alla metà».

4.16

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, terzo comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è da un terzo alla metà».

4.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, articolo 99, ivi richiamato sopprimere il comma 4.

4.415

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 99», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se il recidivo commette un altro reato l'aumento della pena è fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

4.416

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 99», al quarto comma, sostituire le parole: «delitto non colposo» con la seguente: «reato».

4.417

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 99», al quarto comma, sopprimere le parole da: «nel caso di cui al primo comma» fino a: «dal secondo comma,».

4.418

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 99», al quarto comma, sopprimere le parole: «nel caso di cui al primo comma,».

4.18

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Nel comma 1 dell'art. 99 c.p., ivi richiamato, quarto comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è da un terzo alla metà», e le parole: «di due terzi» con le altre: «da un terzo a due terzi».

4.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, dell'art. 99, del codice penale, quarto comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «può essere della metà».

4.20

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, «Art. 99», quarto comma, sostituire le parole: «è di due terzi» con le seguenti: «può essere fino a due terzi».

4.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sost. id. em. 4.20

Al comma 1, all'articolo 99 del codice penale, quarto comma, sostituire le parole: «è di due terzi» con le seguenti: «può essere aumentato fino a due terzi».

4.419

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 99», quinto comma, sostituire le parole: «delitto non colposo» con la seguente: «delitto colposo».

4.22

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 99» prosporre il comma 5, al comma 6 dello stesso articolo.

4.23

FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 all'articolo 99 del codice penale, ivi richiamato, comma 5, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare la metà della durata di tali sanzioni».

4.24

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 all'articolo 99 del codice penale, ivi richiamato, comma 5, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la sola pena pecuniaria, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare la quantità di pena detentiva che si ottiene per effetto del ragguglio di cui all'articolo 135».

4.25

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 all'articolo 99 del codice penale, ivi richiamato, comma 5, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la sola pena pecuniaria, non si applica alcun aumento di pena detentiva».

4.26

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 99», dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I delitti colposi commessi per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono assimilati, ai fini della applicazione del presente articolo, ai delitti di natura dolosa».

4.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 99 del codice penale, come modificato, sopprimere il sesto comma.

4.28

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, articolo 99, del codice penale, come modificato, al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il limite di cui al comma 5,».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».

EMENDAMENTI

5.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 5. – 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena per ogni singolo delitto non può essere comunque inferiore ad un decimo della pena stabilita per il reato più grave"».

5.400

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena per ogni delitto non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave e non può, in ogni caso, superare la metà del massimo edittale previsto per il reato meno grave"».

5.401

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della pena per ogni singolo delitto, tenuto conto dei limiti previsti nel terzo comma, non può essere comunque inferiore ad un decimo della pena stabilita per il reato più grave"».

5.402

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.403

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «quantità di».

5.5 (testo corretto)

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «non può essere» sino alla fine, con le parole: «irrogata per i reati meno gravi è stabilito applicando anche ai medesimi gli aumenti di pena previsti dall'articolo 99».

5.404

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «, non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave» con le seguenti: «per ogni singolo delitto non può essere comunque inferiore ad un decimo della pena stabilita per il reato più grave».

5.405

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «ad un terzo» con le seguenti: «alla metà».

5.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo,» con le seguenti: «un quarto».

5.406

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo,» con le seguenti: «un quarto».

5.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma in ogni caso non può superare la metà del massimo edittale previsto per il reato meno grave».

5.200

BOBBIO Luigi, SALERNO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.407

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.408

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato con emendamenti

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

6.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.1*Sopprimere l'articolo.*

6.202

GUBERT

Id. em. 6.1*Sopprimere l'articolo.*

6.400ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157 - (*Prescrizione e tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato:

1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventidue anni;
2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dodici anni;
3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato"».

6.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. L'articolo 157, primo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

- 1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a quindici anni;
- 2) in quindici anni, in tutti gli altri casi"».

6.4

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «o tentato.» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano oggettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale"».

6.5

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti"».

6.6

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Sopprimere il comma 1.***6.7**

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"1. Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in tre anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.

Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati"».

6.401

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1. Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in sette anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in cinque anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.

Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati"».

6.8

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – I reati si prescrivono:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;

b) in dieci anni, se si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in cinque anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in quattro anni se si tratta di delitti puniti con la sola pena della multa, o di contravvenzione punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescriversi riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva o la pena pecuniaria per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e pecuniaria si applicano i termini di cui alla lettera *d*) del comma 1"».

6.403

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato:

a) in venti anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

b) in quindici anni, se si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in cinque anni se si tratta di delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva o la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera *d*) del primo comma"».

6.402

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. – (*Prescrizione dei reati*) – Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità e i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato commessi per finalità di terrorismo o di mafia.

I termini di prescrizione sono:

- a) venti anni, per gli altri casi di omicidio doloso;
- b) quindici anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni;
- c) dieci anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
- d) cinque anni per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena non detentiva, e per le contravvenzioni.

Ai fini del presente articolo si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ad effetto speciale si tiene conto delle sole aggravanti.

La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività delittuosa. Per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o continuazione. Qualora sia richiesta una condizione oggettiva di punibilità, la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione medesima.

Il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento penale è sospeso o rinviato in forza di una particolare disposizione di legge, e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Interrompono il corso della prescrizione gli atti del procedimento contenenti l'enunciazione del fatto contestato, e le sentenze di condanna. In tali casi il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo. I termini stabiliti dal secondo comma non possono essere prolungati oltre la metà.

La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Il decorso del termine di prescrizione comporta l'improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale. L'imputato ha facoltà di rinunciare alla prescrizione"».

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente gli articoli 160 e 161 del codice penale sono soppressi.

6.404

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «di contravvenzioni.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 157 del codice penale i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"La prescrizione estingue il reato:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

c) in cinque anni se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale"».

6.405

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 157 del codice penale il comma primo è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

c) in cinque anni se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni"».

6.406

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 157 del codice penale il comma secondo è sostituito dal seguente: "Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale"».

6.10

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:**«La prescrizione estingue il reato:*

1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda».

6.407

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato*Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:**«I reati si prescrivono:*

a) in quindici anni se si tratta di delitti per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione non inferiore a venti anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitti per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in cinque anni se si tratta per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in quattro anni se si tratta di delitti puniti con la sola pena della multa, o di contravvenzione punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

6.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 157, al primo comma, dopo le parole: «corrispondente al», aggiungere le seguenti: «doppio del».

6.12

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», primo comma, dopo le parole: «dalla legge» aggiungere le seguenti: «aumentata della metà».

6.13

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.12

Al comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: «dalla legge» aggiungere le seguenti: «aumentata della metà».

6.408

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso Art. 157, al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» aggiungere le seguenti: «per il reato più grave».

6.14

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 capoverso articolo 157, primo comma, sostituire le parole da: «e comunque» sino alla fine con le seguenti: «e comunque un tempo non inferiore a dieci anni se il delitto è punito con pena massima compresa tra cinque e dieci anni; non inferiore a sei anni se il delitto è punito con pena detentiva minore o con la sola pena pecuniaria; non inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzione».

6.16

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 157, primo comma, sostituire le parole: «a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni» con le seguenti: «a dieci anni se si tratta di delitto e a cinque anni».

6.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso articolo 157 primo comma sostituire le parole: «a sei anni», con le seguenti: «a quindici anni».

6.17

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 157», primo comma, sostituire le parole: «a sei anni» con le seguenti: «a dieci anni».

6.18

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 157 primo comma sostituire le parole: «a sei anni» con le seguenti: «a dieci anni».

6.409

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 157» nel primo comma sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dieci».

6.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 157», primo comma, sostituire le parole: «e a quattro anni», con le seguenti: «e a dieci anni».

6.410

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 157» nel primo comma sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».

6.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 6.19

Al comma 1, capoverso «Art. 157» primo comma, sostituire le parole: «e quattro anni» con le seguenti: «e cinque anni».

6.252

ZICCONI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 157» primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

6.411

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 157» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti».

6.21

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, sostituire le parole da: «alla pena» fino alla fine del comma con le seguenti: «al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: «ad effetto speciale».

6.22

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, dopo le parole: «alla pena» aggiungere la seguente: «massima».

6.412

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 157» nel secondo comma, dopo la parola: tentato» aggiungere la seguente: «più grave».

6.24

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, sostituire le parole da: «senza tener conto» fino alla fine del comma con le seguenti: «senza tener conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti e dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».

6.23

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, sostituire le parole da: «senza tener conto» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».

6.25

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, sostituire le parole: «senza tener conto» con le seguenti: «tenendo conto».

6.26

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.25

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, sostituire le parole: «senza tener conto» con le seguenti: «tenendo conto».

6.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», secondo comma, dopo le parole: «aumento per le circostanze aggravanti», inserire le seguenti: «salvo che nei casi nei quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e».

6.210

BOBBIO Luigi, SALERNO

Approvato

Al comma 1, all'articolo 157 ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «salvo che per le aggravanti» inserire le altre: «per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle», sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del comma precedente», e dopo il sesto capoverso aggiungere il seguente: «La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

6.28

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «secondo comma» e le parole da: «dopo le parole» a: «specie diversa,» respinte; restanti parti assorbite

Al comma 1, capoverso «Art. 157» secondo comma, dopo le parole: «aggravanti ad effetto speciale» inserire le seguenti: «e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria»; e dopo le parole: «previsto per l'aggravante» aggiungere le seguenti: «ovvero si considera il termine relativo alla pena di specie diversa, salvo che la stessa sia l'ergastolo, nel qual caso il delitto non si estingue per prescrizione».

6.29

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Assorbito. Cfr. em. 6.210

Al comma 1, capoverso «Art. 157» secondo comma, dopo le parole: «aggravanti ad effetto speciale» inserire le seguenti: «e per le aggravanti che determinano un mutamento nella specie della pena».

6.30

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.210

Al comma 1, capoverso «Art. 157» sopprimere il terzo comma.

6.59

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» sopprimere il quarto comma.

6.414ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Inammissibile**

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il quarto comma con il seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva».

6.413ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 157», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentata di un quarto».

6.61

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il quinto comma.

6.415ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il quinto comma con il seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applicano i termini di cui alla lettera d) del comma 1».

6.62

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», quinto comma, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.416

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 157», nel quinto comma, sostituire le parole: «tre» con la seguente: «cinque».

6.250

CENTARO

Approvato

Al comma 1, dopo il comma quinto dell'articolo 157 del codice penale ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

6.31

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il sesto comma.

6.33

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» sesto comma, dopo le parole: «dall'imputato» aggiungere le seguenti: «con dichiarazione scritta presentata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice competente, prima del decorso del termine».

6.32

LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sesto comma, aggiungere, in fine, le parole. «e l'eventuale rinuncia non può essere successivamente revocata o, comunque, resa inefficace».

6.700

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 1, alla fine dell'articolo 157, è aggiunto il seguente periodo: «Il calcolo della prescrizione, come previsto dalla presente legge, si applica anche ai processi definiti con sentenza passata in giudicato ma la cui pena non è stata ancora eseguita. Spetta al giudice dell'esecuzione effettuare il calcolo della prescrizione maturata».

6.253

ZICCONI

Assorbito. Cfr. em. 6.210

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo non sono prescrivibili».

6.34

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.35

FASSONE, LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 6.34

Sopprimere il comma 2.

6.36

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.34*Sopprimere il comma 2.***6.37**

BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.401*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».

6.417

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.401*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale"».

6.38

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 6.34, 6.35 e 6.36*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».

6.39

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.40

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 6.39

Sopprimere il comma 3.

6.41

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.39

Sopprimere il comma 3.

6.420

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). – La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato"».

6.418

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). – La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, viene presentata notizia di reato all'autorità giudiziaria"».

6.42

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – Il corso della prescrizione rimane sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per necessità di acquisizione della prova;

c) nell'udienza preliminare o nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri"».

6.43

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: "o di questione deferita ad altro giudizio" sono inserite le seguenti: "o di rogatoria all'estero"».

6.44

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.43*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: "o di questione deferita ad altro giudizio" sono inserite le seguenti: "o di rogatoria all'estero"».

6.422

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati"».

6.423

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 159», sostituire le parole: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del

procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:» *con le seguenti*: «Oltre che nei casi di sospensione del procedimento e per le fasi successive al rinvio a giudizio dalla prima udienza successiva all'intervenuta sospensione, o di sospensione del processo penale o dei termini di custodia cautelare imposti da particolare disposizione di legge, il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di:».

6.45

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, sopprimere il numero 3).

6.46

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.45

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, sopprimere il numero 3).

6.47

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, numero 3), le parole: «del procedimento o» sono soppresse.

6.48

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, numero 3), le parole: «per ragioni di impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «per documentate ragioni di impedimento a comparire».

6.51

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, numero 3), sopprimere le parole: «e per il tempo dell'impedimento».

6.52

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Id. em. 6.51

Al comma 3, capoverso «Art. 159», primo comma, numero 3), sopprimere le parole: «e per il tempo dell'impedimento».

6.211

BOBBIO Luigi, SALERNO

V. testo 2

Al comma 3, all'articolo 159 ivi richiamato, al primo capoverso, al numero 3), sostituire le parole: «e per il tempo dell'impedimento» con le altre: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il trentesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di trenta giorni».

6.211 (testo 2)

BOBBIO Luigi, SALERNO

Approvato

Al comma 3, all'articolo 159 ivi richiamato, al primo capoverso, al numero 3), sostituire le parole: «e per il tempo dell'impedimento» con le altre: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale».

6.53

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3, capoverso, articolo 159, primo comma, numero 3), sostituire le parole: «e per il tempo dell'impedimento» con le seguenti: «: in tal caso la sospensione non può avere durata superiore a sessanta giorni, salvo che l'impedimento stesso abbia durata maggiore. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71 del codice di procedura penale».

6.49

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Precluso

Al comma 3, capoverso, articolo 159, primo comma, numero 3), sostituire le parole: «e per il tempo dell'impedimento» con le seguenti: «: in tal caso la sospensione non può avere durata superiore a sessanta giorni, salvo che l'impedimento stesso abbia durata maggiore».

6.50

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 159» primo comma, numero 3), sostituire le parole: «dell'impedimento» con le seguenti: «intercorrente tra il provvedimento di sospensione e la data in cui il processo o il procedimento continuano il proprio corso».

6.54

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159» primo comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) impugnazione dell'imputato, fino alla sentenza che definisce il successivo grado, e comunque per non più di un anno».

6.55

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 3, capoverso, «Art. 159», terzo comma, dopo la parola: «sospensione» aggiungere le seguenti: «e per le fasi successive al rinvio a giudizio dalla prima udienza successiva all'intervenuta sospensione».

6.56

FASSONE, LEGNINI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, capoverso, articolo 159, sopprimere il quarto comma.

6.57

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.56

Al comma 3, capoverso «Art. 159», sopprimere il quarto comma.

6.58

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 6.56

Al comma 3, capoverso «Art. 159» sopprimere il quarto comma.

6.254

ZICCONI

Id. em. 6.56

Al comma 3, capoverso «Art. 159», sopprimere il quarto comma.

6.424

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 159», sopprimere il quarto comma.

6.60

FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», al quarto comma, dopo le parole: «salvo che la sospensione del procedimento» inserire le seguenti: «sia imposta dalla legge, ovvero», e sopprimere la successiva parola: «non».

6.63

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159», aggiungere, in fine, il seguente: «La sospensione opera esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano concorso a darvi causa».

6.73

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 159» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Quando la sospensione del procedimento o del processo non è imposta dalla legge, e non dipende da autorità diversa da quella nazionale, i termini di prescrizione stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati, per effetto della sospensione, oltre i tre quarti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

6.64

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.65

FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 6.64*Sopprimere il comma 4.*

6.67

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.64*Sopprimere il comma 4.*

6.425

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*«4. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.»

6.68

LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

- 1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- 2) il decreto penale di condanna;
- 3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
- 4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
- 5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
- 6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

2. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».

6.426

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Id. em. 6.68*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

- 1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- 2) il decreto penale di condanna;
- 3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
- 4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
- 5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
- 6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

2. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».

6.427

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

6.69

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Al comma 4, sostituire le parole: «i termini di cui all'articolo 161, comma 2» con le seguenti: «i due terzi».*

6.251

CENTARO

Approvato

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

6.70

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.72

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.70

Sopprimere il comma 5.

6.203

GUBERT

Id. em. 6.70

Sopprimere il comma 5.

6.74

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «l'aumento di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

6.75

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di dei due terzi del tempo necessario a prescrivere».

6.76

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, sostituire l'alea con il seguente: «All'articolo 161 del codice penale aggiungere il seguente comma».

6.77

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 6.76

Al comma 5, sostituire l'alea con il seguente: «All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente».

6.78

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 6.76

Al comma 5, sostituire l'alea con il seguente: «All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente».

6.79

LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Fermi restando i tempi di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può com-

portare l'aumento superiore alla metà del tempo necessario per la prescrizione del reato. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché per quelle previste dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono mai essere prolungati oltre il doppio».

6.80

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dagli articoli da 314 a 322-*bis* del codice penale, l'aumento non può essere superiore al doppio del tempo necessario a prescrivere».

6.255

ZICCONI

Ritirato

Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«In nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, di un terzo nei casi di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

6.82

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 5, capoverso sostituire le parole: «più di un quarto» con le seguenti: «più di tre quarti».

6.212

BOBBIO Luigi, SALERNO

Ritirato

Al comma 5, all'articolo 161 ivi richiamato, sostituire le parole: «più di un quarto» con le altre: «più della metà», sostituire le parole: «della metà» con le altre: «di due terzi», nonché sostituire le parole: «comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99,» con le altre: «,terzo e».

6.428

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «di un quarto» con le seguenti: «della metà».

6.81

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 5, capoverso sostituire le parole: «più di un quarto» con le seguenti: «oltre la metà».

6.200

IZZO

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detti aumenti, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un anno e mezzo, sono ridotti a metà quando la richiesta di rinvio a giudizio interviene entro la metà del tempo necessario a prescrivere».

6.201

CIRAMI

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detti aumenti, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un anno e mezzo, sono ridotti a metà quando la richiesta di rinvio a giudizio interviene entro la metà del tempo necessario a prescrivere».

6.84

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.400

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - (*Riparazione delle conseguenze del reato*). - La sospensione della pena è condizionata alle restituzioni o al risarcimento del danno, di cui le persone danneggiate abbiano fatto richiesta; alla consegna del profitto del reato, di cui il condannato abbia beneficiato; alla consegna del prezzo del reato.

Qualora il condannato non sia in grado di provvedere in conformità al comma primo, potrà essere ritenuto sufficiente un risarcimento o pagamento nei limiti di quanto esigibile, seguito da un concreto attivarsi per integrare il risarcimento o il pagamento nel periodo di sospensione condizionale, nei termini di un impegno previamente assunto dal condannato e ritenuto idoneo dal giudice.

La sospensione della pena è inoltre condizionata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella misura in cui ciò sia esigibile dal condannato. A tale fine il giudice con la sentenza di condanna può impartire al condannato disposizioni volte ad eliminare, per quanto oggettivamente possibile e soggettivamente esigibile, eventuali conseguenze dannose o pericolose per l'interesse pubblico offeso dal

reato, non riparabili mediante restituzione o risarcimento ovvero disporre la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 186».

6.0.1

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell'articolo 172 del codice penale, sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Il termine è sospeso durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena"».

6.0.401

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 176 del codice penale primo comma è sostituito dal seguente:

"Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni"».

6.0.402

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 178 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 178. - (*Riabilitazione*) – La riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna.

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita, o estinta per qualsiasi causa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di un comportamento rispettoso della legge. Il termine è di dieci anni per i recidivi.

La riabilitazione è revocata di diritto, e non può più essere concessa, in caso di condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione"».

6.0.403

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-bis. - (*Prescrizione del procedimento*). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter:

a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;

b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;

c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

f) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.

3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.

Art. 346-ter. - (*Sospensione del corso della prescrizione del procedimento*) - 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

2. Nei casi di autorizzazione a procedere, a sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non ci applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

Art. 346-*quater* - (*Richiesta di prosecuzione*). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-*bis*. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. Dopo l'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-*quater* - (*Concessione dei permessi premio ai recidivi*). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-*ter*:

- a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
- c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo

4-*bis* e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis*. - (*Concessione della semilibertà ai recidivi*). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

6. Il comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

EMENDAMENTI

7.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo

7.2

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 7.1*Sopprimere l'articolo.*

7.400

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

7.401ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Ritirato***Al comma 1, capoverso «Art. 30-quater», sostituire le parole: «possono essere concessi ai detenuti» con le seguenti: «sono accordati a coloro».*

7.4

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, capoverso «Art. 30-quater», comma 1, sostituire le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo» con le seguenti: «che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo».*

7.6

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, capoverso «Art. 30-quater», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».*

7.7

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 30-quater ivi introdotto, lettera b), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo».

7.10

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'Art. 30-quater, ivi introdotto, nella lettera c) sostituire le parole: «di due terzi» con le seguenti: «della metà».

7.9

CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 30-quater», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di due terzi» con le seguenti: «di tre quinti».

7.11

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 30-quater, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dodici anni».

7.12

FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.402

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 01», con il seguente:

«Art. 01. Le pene di reclusione per qualunque reato, salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis della presente legge, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, qualora il condannato, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, abbia compiuto i settantacinque anni di età e purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

7.13

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 2, capoverso «01», sostituire le parole da: «ad eccezione» sino a «dell'articolo 4-bis della presente legge» con le altre: «salvo quanto previsto nell'articolo 4-bis della presente legge».

7.14

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «01», sopprimere le parole: «dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e» e dopo le parole: «dagli articoli» inserire le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies».

7.403

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 01», sostituire le parole: «espiaata nella propria abitazione» con le seguenti: «scontata dal condannato nella abitazione abituale».

7.15

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso comma «01» dell'articolo 47-ter, dopo le parole: «assistenza ed accoglienza,» inserire le seguenti: «anche quale residuo di maggior pena».

7.404

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 01», sostituire le parole da: « , quando trattasi di persona» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «qualora si tratti di persona che abbia compiuto i settantacinque anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale, né sia stato condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

7.405

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 01», sopprimere le parole: «al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,».

7.350

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: « , al momento dell'inizio dell'esecuzione», fino a: «settanta», con le seguenti: «abbia compiuto ottanta anni di età allorché ha inizio l'esecuzione della pena, ovvero dopo l'inizio della stessa e».

7.16

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 2, capoverso «01» sostituire le parole: «settanta anni di età» con le seguenti: «settantacinque anni di età».

7.406

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, capoverso «01», sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «settantadue».

7.17

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso comma «01» dell'articolo 47-ter, dopo le parole: «all'articolo 99,» inserire le seguenti: «, quarto comma».

7.351

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.407

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dodici con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dodici con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia"».

7.408

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 3, capoverso 1, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

7.352

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente», con le seguenti: «con figli minori con lei conviventi».

7.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera a) del capoverso 1 sostituire le parole: «anni dieci» con le seguenti: «anni quattordici».

7.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, primo capoverso dell'articolo 47-ter, ivi richiamato, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera a), dopo le parole: "ad anni dieci" inserire le seguenti: "o portatrice di *handicap* totalmente invalidante";

2) alla lettera b), dopo le parole: "ad anni dieci" inserire le seguenti: "o portatrice di *handicap* totalmente invalidante"».

7.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera b), del capoverso 1, sostituire le parole: «anni dieci» con le seguenti: «anni quattordici».

7.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera b), del capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non vi siano altri stretti congiunti in grado di accogliere presso di sé la prole».

7.409

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Al comma 3, capoverso 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b-bis. persona con familiari conviventi a carico in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;».

7.22

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera d), del capoverso 1, con la seguente:

«d) persona totalmente inabile».

7.23

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera d), del capoverso 1, sostituire le parole: «sessanta anni, se inabile anche parzialmente» con le seguenti: «ottanta anni ovvero invalido all'ottanta per cento».

7.410

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 3, capoverso 1, lettera d) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «sessantacinque».

7.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «sessanta» con le seguenti: «sessantacinque».

7.24

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera d), del capoverso, sostituire le parole: «se inabile anche parzialmente» con le seguenti: «se gravemente inabile».

7.354

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sost. id. em. 7.24

Al comma 3, nella lettera d), sostituire le parole: «anche parzialmente» con la seguente: «gravemente».

7.25

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera d), del capoverso, sostituire le parole: «se inabile anche parzialmente» con le seguenti: «se affetto da invalidità superiore al cinquanta per cento, legalmente accertata».

7.26

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera e) del capoverso 1.

7.411

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 3, capoverso 1, lettera e) sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «ventidue».

7.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera e) del capoverso 1, sostituire le parole: «comprovate» con le seguenti: «gravi e documentate».

7.28

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, nella lettera e) del capoverso 1, sopprimere le parole: «di studio e di lavoro».

7.412

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 3, capoverso 1.1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

7.413

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.414

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

7.29

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Nel comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» con le seguenti: «ed a chi abbia riportato più di due condanne per delitto non colposo, per effetto delle quali gli sia stata irrogata una reclusione complessivamente non inferiore a tre anni».

7.30

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 47-ter, comma 1-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppresse le parole: "quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis».

7.31

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 47-quinquies, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter comma 1-quater e 47-quater comma 9».

7.415

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.32

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, articolo 50-bis, ivi introdotto, sostituire le parole: «sia stata applicata la recidiva» con le seguenti: «sia stato applicato l'aumento di pena conseguente alla recidiva».

7.416

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 50-bis», sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

7.417

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare".

5-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di parte-

cipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti».

7.33

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

7.418ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Id. em. 7.33**

Sopprimere il comma 6.

7.419ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 6, sostituire il capoverso «1», con il seguente: «Al condannato riconosciuto colpevole di condotta punibile ai sensi dell'articolo 385 del codice penale non possono essere concessi, nei diciotto mesi successivi all'evasione stessa, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà».

7.420ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
RIPAMONTI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 6, sostituire il capoverso «1», con il seguente: «Non può essere concessa, nei due anni successivi all'evasione, la detenzione domiciliare, la semilibertà, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47 e l'assegnazione al lavoro all'esterno, qualora il condannato è stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile ai sensi dell'articolo 385 del codice penale».

7.34

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 6, aggiungere al termine dopo le parole: «codice penale» l'espressione: «nei due anni successivi all'evasione stessa».

7.35

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 7.

7.421

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 7, sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. Al condannato cui è stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale possono essere concessi l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà per non più di una volta».

7.422

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto

Al comma 7, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «più di una volta».

7.423

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «due volte».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.400

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis. – (*Liberazione anticipata in casi particolari*). – 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta, dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

Art. 54-ter. – (*Domanda di liberazione anticipata*).– 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato

di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare"».

7.0.401

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Provvede, con decreto motivato, sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, nonché sulla remissione del debito di cui all'articolo 56. I provvedimenti sulla liberazione anticipata sono notificati all'interessato ed al difensore eventualmente nominato nonché comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale"».

7.0.402

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 69-bis. - (*Reclamo in materia di liberazione anticipata*). -
1. "Avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di concessione della liberazione anticipata, entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione l'interessato ed il pubblico mi-

nistero possono proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-*bis*, al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il reclamo del pubblico ministero ha effetto sospensivo del provvedimento di concessione della liberazione anticipata».

7.0.403

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: "al comma 4 dell'articolo 69" sono inserite le seguenti: ", nonché sui reclami avverso i provvedimenti sulla liberazione anticipata"».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3247. Emm. 6.1, 6.2, 6.3 e 6.202, Zancan e altri, Fassone e altri, Dalla Chiesa e altri, Gubert	210	209	004	069	136	105	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.210, Bobbio Luigi e Salerno	187	181	009	137	035	091	APPR.
3	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.34, 6.35 e 6.36, Zancan e altri, Fassone e altri, Dalla Chiesa e altri	166	154	005	017	132	078	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.39, 6.40 e 6.41, Zancan e altri, Fassone e altri, Dalla Chiesa e altri	177	172	005	030	137	087	RESP.
5	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.420, Fassone e altri	185	177	004	037	136	089	RESP.
6	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.42, Zancan e altri	174	160	005	016	139	081	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.43 e 6.44, Maritati e altri, Dalla Chiesa e altri	176	167	004	023	140	084	RESP.
8	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.47, Calvi e altri	173	164	004	023	137	083	RESP.
9	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.51 e 6.52, Fassone e altri, Zancan e altri	172	163	002	026	135	082	RESP.
10	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.54, Dalla Chiesa e altri	169	163	013	017	133	082	RESP.
11	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.60, Fassone e altri	174	166	002	027	137	084	RESP.
12	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.73, Fassone e altri	174	167	001	030	136	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0853 del 26-07-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.64, 6.65 e 6.67, Zancan e altri, Fassone e altri, Dalla Chiesa e altri	165	159	003	022	134	080	RESP.
14	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 6.68 e 6.426, Legnini e altri, Maritati e altri	168	161	003	017	141	081	RESP.
15	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.427, Fassone e altri	165	160	001	021	138	081	RESP.
16	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.69, Calvi e altri	165	162	003	021	138	082	RESP.
17	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.251, Centaro	187	184	000	179	005	093	APPR.
18	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.81, Dalla Chiesa e altri	165	158	003	022	133	080	RESP.
19	NOM.	DDL n. 3247. Articolo 6, emendato	194	192	002	136	054	097	APPR.
20	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.0.400, Maritati e altri	177	171	002	030	139	086	RESP.
21	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.0.1, Fassone e altri	171	165	001	027	137	083	RESP.
22	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.0.402, Ayala e altri	165	158	002	022	134	080	RESP.
23	NOM.	DDL n. 3247. Em. 6.0.403, Fassone e altri	167	161	003	022	136	081	RESP.
24	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.6, Fassone e altri	167	160	003	015	142	081	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0853 del 26-07-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.7, Fassone e altri	165	158	005	012	141	080	RESP.
26	NOM.	DDL n. 3247. Prima parte em. 7.10, Fassone e altri	163	158	001	017	140	080	RESP.
27	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.11, Calvi e altri	165	160	001	018	141	081	RESP.
28	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.12, Fassone e altri	162	157	000	015	142	079	RESP.
29	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.16, Dalla Chiesa e altri	168	159	000	018	141	080	RESP.
30	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.17, Calvi e altri	173	164	002	019	143	083	RESP.
31	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.351, Dalla Chiesa e altri	172	166	001	021	144	084	RESP.
32	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.407, Zancan e altri	172	166	002	019	145	084	RESP.
33	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.26, Dalla Chiesa e altri	171	165	001	022	142	083	RESP.
34	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.412, Zancan e altri	164	155	001	014	140	078	RESP.
35	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.414, Zancan e altri	162	157	003	018	136	079	RESP.
36	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.30, Zancan e altri	155	147	002	012	133	074	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0853 del 26-07-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
37	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.31, Zancan e altri	164	158	002	016	140	080	RESP.
38	NOM.	DDL n. 3247. Emm. 7.33 e 7.418, Dalla Chiesa e altri, Zancan e altri	167	161	001	019	141	081	RESP.
39	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.34, Zancan e altri	166	162	001	018	143	082	RESP.
40	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.35, Calvi e altri	162	158	000	018	140	080	RESP.
41	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.422, Maritati e altri	167	161	003	017	141	081	RESP.
42	NOM.	DDL n. 3247. Articolo 7	178	177	002	142	033	089	APPR.
43	NOM.	DDL n. 3247. Em. 7.0.402, Calvi e altri	161	156	000	019	137	079	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 1

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ACCIARINI MARIA.C	F																					
AGOLIATI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
AMATO GIULIANO				F	F	F	F	F	F										C			
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	A	A	A															
ANGIUS GAVINO	F	C	F		F	F		F								F		C	F	F		
ANTONIONE ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			C	C	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F				F	F		R	A									C	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F																					
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BARATELLA FABIO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	
BARELLI PAOLO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO					F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
BASSANINI FRANCO																						
BASSO MARCELLO	F																					
BASTIANONI STEFANO	F	C		F	F	F		F		F		F	F			F	F			F		
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F			F			F											C				
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	R		F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	C	F	F		
BATTISTI ALESSANDRO	F																					
BERGAMO UGO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BETTA MAURO																						
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO		F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C			F	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
BISCARDINI ROBERTO																						
BOBBIO LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 2

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BONAVITA MASSIMO																						
BONFIETTI DARIA		C	R	R	R	R	R	R	R			R					F					
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BOSI FRANCESCO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	A	F	F					F		F	F	R		R	R	F		C			
BRUTTI MASSIMO	F	C	F		F														C	F		
BRUTTI PAOLO																						
BUCCIERO ETTORE	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BUDIN MILOS		C																				
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	F	A	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CALVI GUIDO	F	C	F	F	R	R		F		A	F			F	R		F	F	C		F	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CARRARA VALERIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CASILLO TOMMASO																						
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C															
CASTELLANI PIERLUIGI	F			F	F	R	F	F	F	R	F	F	F		F	F	F	F	C	R	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F		R		F	F	F	F		F	F	F	R	F	F	F	F	R	C	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	F	C	F	C	C		
CHINCARINI UMBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F																					
CICCANTI AMEDEO	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 4

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F				F				F	F	F	F					F	F	C		F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.				F													F		C	F		
DONADI MASSIMO	F	C	R	R	F	R	R			F	R	F	F	F		F	F	F	C	R	R	R
DONATI ANNA	F	F		F	R	F	F	R	R		R	R	R	R	R		F	R	R	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F		R		R	R	R	R									F		C			
FASOLINO GAETANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	R	F	F	F		F	F	F		F	F					F					
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLAMMIA ANGELO			F	F	F		F				F	F							C		F	F
FLORINO MICHELE	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C		F	C	F	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	C			F	F																
FORLANI ALESSANDRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FORTE MICHELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F								F	A		F		F	F	F	F	F	C	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GAGLIONE ANTONIO	F																					
GARRAFFA COSTANTINO		C																				
GASBARRI MARIO	F																					
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F	C																				
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GRECO MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 5

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GRILLO LUIGI	C	F	C	C	C	C	C			C				C	C	C	F	C	F	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	
GRUOSSO VITO	F											F					F		C	F		
GUASTI VITTORIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GUBERT RENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GUBETTI FURIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	F	C	F			F
IERVOLINO ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F				F						F						F		C			
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	M
LATORRE NICOLA	F																					
LEGNINI GIOVANNI										A									C	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F	R																	C			
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		F		F																	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MALAN LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MANCINO NICOLA			R		F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	F	F	F	C	R	F	R
MANFREDI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F		C	C
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C
MANZELLA ANDREA																						
MANZIONE ROBERTO	F																	F	C	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI																						
MARITATI ALBERTO																						
MASCIONI GIUSEPPE		A		F	F	R		F	F													
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C	C		C	C	C	C		C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 6

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MELELEO SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	C	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	R	F	F	C	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTALBANO ACCURSIO	F	C																	C	F		
MONTI CESARINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	C	C	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MONTINO ESTERINO		R	R	R	R	R	R	R	R	R												
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C																	C			
MORO FRANCESCO	C	F		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MORRA CARMELO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MUGNAI FRANCO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		C	F														F					
NANIA DOMENICO	C	F					C	C	C		C		C	C			F		F	C		
NESSA PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F			F					F	F			F				F		C			
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	R		R	R	R	R	R	A	R	R	R	R			F		F			
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PACE LODOVICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C						R	F	A												
PAGLIARULO GIANFRANCO																						
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F		F															
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO																			C	A		
PASSIGLI STEFANO		A	F	F	F															F	R	
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 8

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SCOTTI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO																						
SESTINI GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	R	F	F				R	R	F	R	F	R	F	F	R	R	C	R	F	R
STIFFONI PIERGIOGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TESSITORE FULVIO																						
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	C			F															C		
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
TURCI LANFRANCO	F																					
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE		F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F																					
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	F	C	A	C	C	A
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICINI ANTONIO																						
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F											F					F	F	C	F		
VITALI WALTER	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 9

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIVIANI LUIGI	F																F	C				
VIZZINI CARLO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F		R	R	R	R	R	R	R	R		R				F		C	R	R	R
ZANDA LUIGI ENRICO	F																					
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR			R	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ZICCONI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 10

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 43																				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BONAVITA MASSIMO		F	F		F	F		F	F	F	F				F						
BONFIETTI DARIA						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	C	R
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BOSI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BRUNALE GIOVANNI																					
BRUTTI MASSIMO																					
BRUTTI PAOLO								F	F	F	F				F						
BUCCIERO ETTORE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
BUDIN MILOS												R								C	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CALVI GUIDO						F	R	F		R	R	F	R	R	F		F		C	F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CASILLO TOMMASO		R				R	R	F		F	R					F	F	F			
CASTAGNETTI GUGLIELMO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	R									F											
CENTARO ROBERTO	C										C	C	C	C	C	C	C	C		F	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CHINCARINI UMBERTO	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
CHIUSOLI FRANCO																					
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0853 del 26-07-2005 Pagina 11

Totale votazioni 43

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 43																				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COLETTI TOMMASO		F	F	F	F	R	R	F	R	F		R	F	R	R	F	F				
COLLINO GIOVANNI								C	C		C			C				C	C	F	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C		C	C	F	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COVIELLO ROMUALDO																					
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CREMA GIOVANNI		F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	A	F	F	C	C	C	C	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		R	R	R	R	R	R	R										R			
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DATO CINZIA	F																				
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C
DEL PENNINO ANTONIO	C		C		C	C	C	C	C												
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	R	F	R	R	F																
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DETTORI BRUNO	F			F	F	F	R	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
DE ZULUETA CAYETANA											F	F	F	R	F			C	F		F

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

L'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha trasmesso, in data 25 luglio 2005, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 6 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia (*Doc. XVII, n. 21*).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Istituzione della Procura superiore della Repubblica. Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, di pubblica sicurezza, nonché di servizi di informazione e di sicurezza (3536)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 6^a Finanze

(assegnato in data 26/07/2005)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Meduri Renato

Modifiche al codice di procedura civile in materia di divisione ereditaria (3540)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.

(assegnato in data 26/07/2005)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Ripamonti Natale

Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (3516)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubbl., 10^a Industria, 12^a Sanità, 13^a Ambiente, 14^a Unione europea

(assegnato in data 26/07/2005)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Ripamonti Natale

Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad unità video (3517)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 10^a Industria, 12^a Sanità

(assegnato in data 26/07/2005)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Forcieri Giovanni Lorenzo

Disposizioni in materia di prestazioni assistenziali dell'INAIL (3549)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio

(assegnato in data 26/07/2005)

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. Carrara Valerio

Modifiche alla legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito (3507)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/2005)

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. Borea Leonzio, Sen. Favaro Gian Pietro

Tutela e salvaguardia della vita e della dignità umane nei trattamenti medico – sanitari. Modifica degli articoli 50 e 579 del codice penale in materia di consenso dell'avente diritto e di omicidio del consenziente (3522)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/2005)

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. Cossiga Francesco

Modifiche al codice di procedura penale ed alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza (3526)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa

(assegnato in data 26/07/2005)

Commissioni 1^a e 4^a riunite

Sen. Cossiga Francesco

Riforma del Servizio di informazione e di sicurezza (3553)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 8^a Lavori pubb.

(assegnato in data 26/07/2005)

Commissioni 7^a e 12^a riunite

Sen. Pizzinato Antonio ed altri

Istituzione del Comitato nazionale per lo sport e la prevenzione delle tossicodipendenze (3513)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/2005)

Commissioni 10^a e 12^a riunite

Sen. Pizzinato Antonio ed altri

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di etichettatura e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (3505)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 9^a Agricoltura, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/2005)

Interrogazioni*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*COMPAGNA, TONINI. – *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 15 giugno scorso al Cairo sarebbe stato siglato, si legge in un articolo di Magdi Allam sul «Corriere della Sera» del 25 luglio, un accordo per la creazione di un Comitato accademico italo-egiziano di «studi comparati per il progresso delle scienze umane nel Mediterraneo» tra l'università islamica di Al Azhar e un cartello di università italiane;

l'accordo sarebbe stato firmato dal Rettore di Al Azhar, Ahmed al-Tayeb, dal quale il 7 settembre 2004, in un convegno promosso a Milano dalla Comunità di Sant'Egidio, il terrorismo palestinese veniva definito «resistenza nei confronti di forze di occupazione», sicchè «la soluzione al problema israeliano si basa sulla proliferazione degli attacchi di martirio»;

all'accordo del 15 giugno avrebbe contribuito soprattutto lo «sheikh» di Al Azhar, Mohamed Sayed Tantawi, ritenuto la massima autorità teologica dell'Islam sunnita, il quale il 4 aprile del 2002, ricevendo al Cairo un deputato arabo-israeliano, emise una «fatwa», in cui si affermava che «le operazioni di martirio contro qualsiasi israeliano, inclusi i bambini, le donne e i giovani, sono legittime dal punto di vista della legge islamica»;

le affermazioni e le biografie dei due intellettuali arabi, interlocutori principali delle università italiane, possono a pieno titolo considerarsi segnate da quell'antisemitismo islamico, solo apparentemente riconducibile a mero antisionismo, ben ricostruito in un recente saggio di Carlo Pannella («L'antisemitismo islamico da Maometto a Bin Laden», maggio 2005, Lindau, Torino);

alla luce di tali realtà, si è letto nei giorni scorsi in un articolo di Carlo Termignoni su «Avvenire», è stato giudicato da molti osservatori imprudente l'accordo di collaborazione culturale e di cooperazione scientifica tra l'università di Al Azhar e i nostri atenei,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'accordo sia soltanto momento di autonomia universitaria degli atenei che lo hanno sottoscritto;

se comunque esso non contraddica, anzi ribalti, la linea di comportamento fatta valere dal nostro paese il 9 giugno scorso alla Conferenza di Cordoba dell'OSCE sull'antisemitismo e su ogni altra forma di discriminazione;

se tale cooperazione culturale non sia un modo, trasversale e indiretto, di far venir meno quella cooperazione, discreta e fattiva, tra i servizi di sicurezza egiziano e israeliano contro il terrorismo islamico, intensificatasi dopo gli attentati del 22 luglio.

(4-09171)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto ministeriale 25 agosto 1997, «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili», nell'allegato E comprende i cosiddetti Ambulatori dei servizi di assistenza sanitaria ai naviganti sedi dell'esame teorico-pratico di primo soccorso sanitario, e precisamente: Genova, Lido di Ostia (Roma), Livorno, Messina, Molfetta (Bari), Napoli, Palermo, Trieste;

il suddetto elenco non prevede alcuna sede nella realtà ionica, che abbraccia un arco territoriale esteso (area ionica, Basilicata e Calabria ionica),

si chiede di sapere se non si intenda colmare la richiamata carenza integrando l'allegato E con la sede di Taranto, il cui porto occupa la seconda posizione in Italia circa il volume delle merci movimentate.

(4-09172)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

il 22 luglio 2005 i comuni di Sanguinetto, Casaleone, Concamarise e Belfiore sono stati colpiti da una violentissima grandinata che a causa delle dimensioni eccezionali dei chicchi ha causato ingenti danni alle colture e ad alcuni insediamenti industriali, artigianali ed abitativi;

altre tre grandinate hanno danneggiato nelle ultime settimane l'economia delle medesime zone, incentrata sull'agricoltura e sulla produzione artigianale ed industriale,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di proclamare urgentemente lo stato di calamità naturale per consentire alle imprese colpite di accedere ai sussidi straordinari prescritti dalla legge.

(4-09173)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sabato 23 luglio 2005 a Verona i cosiddetti centri sociali hanno tenuto una manifestazione per solidarizzare con alcuni membri del centro sociale «la Chimica» rimasti feriti in una rissa con alcuni elementi della destra estrema;

è perfino superfluo ribadire la condanna di una violenza che, di questi tempi, risulta difficile chiamare politica e che sono in corso indagini per stabilire le responsabilità;

durante il corteo di circa un migliaio di dimostranti fatti venire da varie città del Nord si sono verificati gravi episodi di teppismo ad opera di persone mascherate, che sono culminati nell'esplosione di una bomba carta e nel danneggiamento di alcuni negozi;

solo il lavoro di prevenzione e dissuasione compiuto dalle forze dell'ordine ha impedito che la città, già paralizzata dal corteo, subisse danni più gravi;

le organizzazioni di estrema destra, contro le quali era orientata la manifestazione, hanno dimostrato senso di responsabilità, limitandosi ad organizzare solo dei presidi dimostrativi e pacifici;

quando sono iniziate le violenze uno dei *leader* veronesi della sinistra democratica ha abbandonato la manifestazione in segno di protesta;

gli atti di teppismo verificatisi durante il corteo ed altri fatti di illegalità evidenziatisi nel recente passato, tra i quali l'occupazione abusiva di un edificio comunale è l'esempio più evidente, costituiscono una premessa fin troppo evidente per un'*escalation* di violenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel Veronese e di porre in essere tutte quelle forme di prevenzione necessarie a difendere un tessuto sociale sano qual è quello di Verona.

(4-09174)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e della salute.* – Premesso:

che presso l'ASL di Brescia esiste un servizio tecnico con due ingegneri, tre geometri, tre periti industriali e che pertanto si può ritenere che tale servizio sia adeguato:

che, ciò nonostante, la stessa ASL, con delibera n. 358 del 04-05-2005, ha deciso di assumere a tempo determinato un altro ingegnere da mettere a capo del servizio tecnico affermando, nella delibera, che «il conferimento dell'incarico di che trattasi consentirà all'Azienda di perseguire una significativa contrazione dei costi dovuti all'affidamento a collaboratori esterni delle attività di progettazione e di direzione lavori»,

si chiede di conoscere:

se all'interno dell'ASL di Brescia viga un sistema di lottizzazione o di favoritismi per cui i posti non vengano assegnati in base alle necessità dell'azienda e selezionando i migliori tra i concorrenti, ma solamente allo scopo di avere persone «fidate», disposte a ricambiare con la loro disponibilità un posto di lavoro ben retribuito;

se l'assunzione di un altro ingegnere presso il servizio tecnico, con una retribuzione annua di 80.000 euro, possa veramente significare un risparmio per l'azienda, tenendo conto che sono già presenti, presso lo stesso ufficio, altri due dirigenti ingegneri. Tutto ciò considerato che già altre volte in precedenza la suddetta ASL di Brescia ha effettuato opera-

zioni economiche inerenti al personale dirigenziale che non risultano dettate da fini organizzativi bensì legate all'interesse personale di alcuni.

(4-09175)

LABELLARTE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con nota del 27.11.2003, Prot. n. 2-16760/2003, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, On. Armosino, rispondeva ad un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati il 7.7.2003 concernente la vendita dell'immobile di proprietà INPS sito in Roma in Viale Parioli 47/a, precisando quanto segue:

a) la classificazione come immobile di pregio avviene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Agenzia del Territorio, così come disposto dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 410 del 2001;

b) l'immobile di Viale Parioli 47/a, non essendo ubicato nel centro storico di Roma, non è rientrato tra gli immobili di pregio di cui al decreto interministeriale 1°4.2003, che ha individuato un primo lotto di immobili di pregio ubicati nei centri storici di vari comuni;

c) l'Agenzia del Territorio, dopo aver effettuato la valutazione dell'immobile in questione, ha consegnato la perizia estimativa all'Ente Gestore «consigliando lo stesso, considerata la zona di Roma in cui l'immobile ricade (notoriamente di elevata appetibilità sul mercato immobiliare), di non attivare la procedura di vendita delle unità immobiliari finché non si sia accertato se l'immobile soddisfa o meno ad uno degli altri criteri per la definizione degli immobili di pregio (immobili di valore storico- artistico o soggetti a vincoli paesistici categoriali, abitazioni di lusso, immobili ubicati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale)»;

sempre nella suddetta interrogazione si chiedeva al Governo se non ritenesse necessario attivarsi presso l'Ente proprietario affinché fornisca certezze di tempi e procedure agli inquilini dell'immobile in questione quanto alla vendita degli appartamenti;

ritenuto che:

sono trascorsi oramai quasi due anni ma gli inquilini non hanno ricevuto ancora dall'INPS le lettere con la proposta di vendita;

lo stabile di Viale Parioli 47/a – come illustrato nella interrogazione del 7.7.2003 – ha ricevuto, nella perizia estimativa dell'Agenzia del Territorio, una valutazione di euro 3.700 al metro quadrato e, quindi, inferiore alla soglia di euro 3.844 al metro quadrato, attualmente stabilita per considerare un edificio «di pregio»;

il predetto stabile non soddisfa, inoltre, agli altri criteri per la definizione degli immobili di pregio in quanto dalla succitata perizia dell'Agenzia del Territorio risulta che esso non è un'abitazione di lusso né un

immobile di valore storico-artistico o soggetto a vincoli paesistici categoriali;

per quel che riguarda, poi, l'ultimo criterio, quello dell'ubicazione, si richiama il precedente, ormai di pubblico dominio, in base al quale l'INPS negli ultimi sei mesi ha venduto come immobili «non di pregio» alcuni edifici siti in Roma nella zona denominata «Sallustiano», zona che, dalle stime effettuate dall'Agenzia del Territorio dall'inizio dell'operazione di dismissione «SCIP 2» (cioè, dal secondo semestre 2002) ad oggi – stime rese pubbliche sul sito Internet dell'Agenzia –, risulta avere una valutazione sempre superiore a quella della zona «Parioli»,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto sopra esposto, non si ritenga logico e consequenziale che anche lo stabile di Viale Parioli 47/a venga definitivamente classificato come «non di pregio»;

se non si intenda sollecitare l'INPS affinché gli inquilini dello stabile di Viale Parioli 47/a ricevano al più presto le lettere con la proposta di vendita come immobile «non di pregio».

(4-09176)

BOREA, PROVERA, COZZOLINO, DEMASI, FASOLINO, SALZANO, SODANO Calogero, MELELEO. – *Al Ministro della giustizia.*
– Premesso:

che con missiva datata 2 luglio 2005 Mons. Giuseppe Rocco Favale, Vescovo di Vallo della Lucania, portava a conoscenza del Presidente della Repubblica, del Ministro della giustizia, del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio dei Ministri, dei parlamentari campani la vicenda giudiziaria riguardante lo stesso Vescovo; in seguito a una denuncia ebbe a nascere un procedimento penale sostanzialmente volto ad appurare se la richiesta di un contributo per la costruzione di un convento che si trovava nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo di Vallo della Lucania fosse fondata su una documentazione veritiera ovvero fasulla. In particolare, l'investigazione giudiziaria è stata volta a stabilire se il crollo di parte del convento, per il quale veniva chiesto il contributo, fosse o meno conseguenza del noto sisma del 1980, come emergeva da una iniziale documentazione risalente al 1983;

che per non precisata ragione anche Mons. Favale veniva iscritto nel registro degli indagati pur essendo diventato Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania nel 1989, a distanza, cioè, di ben nove anni dal sisma, tanto da non poter in alcun modo influire sugli eventi precedenti al suo insediamento. Non a caso pare che la stessa Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, dopo aver svolto le dovute indagini, abbia chiesto per ben tre volte l'archiviazione, negata dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dott. Gaetano Sgroia, il quale avrebbe ordinato al PM la formulazione dell'imputazione coatta e si sarebbe sostituito al Pubblico Ministero – arrogandosene compiti e competenze – scrivendo egli stesso i capi di imputazione e, addirittura, inserendo ipotesi di reato mai

contestate dal PM nella propria richiesta di archiviazione, ritenendo Mons. Favale «autore morale» di un fatto che, se mai accaduto, risalirebbe quantomeno a nove anni prima del suo arrivo in quella Diocesi;

che in fase di udienza preliminare la dott.ssa Deborah De Stefano emetteva sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati e la Procura Generale di Salerno, a tal punto, impugnava la sentenza emessa dal GUP così che si celebrava, in data 24.6.2005, l'udienza innanzi alla Corte di Appello di Salerno, che disponeva il rinvio a giudizio di Mons. Favale dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;

che negli atti processuali sono oggettivamente evidenti sconcertanti anomalie, come la circostanza per la quale il fascicolo processuale riguardante Mons. Favale sarebbe stato a suo tempo prelevato presso la cancelleria del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania direttamente dal Presidente del medesimo Tribunale, dott. Claudio Tringali, e da quest'ultimo addirittura trasferito presso la propria abitazione in Salerno, ove poi è stato fatto prelevare ai fini dell'appello di cui si è detto;

che l'unica sezione del Tribunale di Vallo della Lucania è presieduta dal dott. Tringali che dovrà giudicare Mons. Favale, rinviato a giudizio, il prossimo 20 ottobre 2005,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di accertare le eventuali violazioni procedurali e le responsabilità disciplinari e se, alla luce del fatto che la missiva del Vescovo è indirizzata, oltre che alle autorità citate, anche ai fedeli della Diocesi nella sua interezza, sussistano profili di incompatibilità ambientale.

(4-09177)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 847^a seduta pubblica del 20 luglio 2005, alle pagine IV e 132, sostituire l'annuncio: «Disegni di legge, presentazione di relazioni» con il seguente:

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/07/2005 la 12^a Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa sul disegno di legge
Sen. Tomassini Antonio «Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento»
(2943)
(con proposta di assorbimento dei disegni di legge S 1437 e S. 2279)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 852^a seduta pubblica del 25 luglio 2005, a pagina 29, nell'intervento del senatore Pascarella, al quinto capoverso, prima riga, sostituire la parola: «Iraq» con la seguente: «Afghanistan».

